Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I | Anno 116° — Numero 283

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Venerdì, 24 ottobre 1975 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Piemonte

Regione Friuli-Venezia Giulia

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 283 DEL 24 OTTOBRE 1975:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 73: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico: Prestito nazionale redimibile 5 % « Trieste ».** — Parte prima: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella DICIASSETTESIMA estrazione del 6 ottobre 1975. Parte seconda: Serie ammortizzate negli anni precedenti.

(7579)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1975, n. **498**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Società pisana per la cremazione, in Pisa.

N. 498. Decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica e approvato lo statuto della Società pisana per la cremazione, in Pisa.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1975
Atti di Governo, registro n. 13, *foglio n.* 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 luglio 1975.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 11 agosto 1960, n. 933, concernente la istituzione del Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Visto l'art. 7 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, recante norme relative alla ristrutturazione del predetto Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Visto il proprio decreto 30 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1972, registro n. 13, foglio n. 15, con il quale è stato nominato il consiglio di amministrazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1975, registro n. 5, foglio n. 280, con il quale il professor Giuseppe Ammassari è stato nominato dirigente generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato in data 3 aprile 1975, con il quale a decorrere dal 4 aprile 1975 il dirigente generale professor Giuseppe Ammassari è stato preposto quale titolare, alla Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base, in sostituzione del dott. Vittorio Ugo Ristagno, collocato fuori ruolo a decorrere dal 17 febbraio 1975 per ricoprire l'incarico di direttore di una delle direzioni generali dell'Agenzia internazionale per l'energia presso l'O.C.S.E.;

Considerato che ai sensi dell'art. 7, primo comma, n. 4, della citata legge 15 dicembre 1971, n. 1240, occorre provvedere alla sostituzione in seno al consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale per l'energia nucleare del dott. Vittorio Ugo Ristagno con il prof. Giuseppe Ammassari;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Giuseppe Ammassari, dirigente generale preposto alla Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base, è nominato membro del consiglio di amministrazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare in sostituzione del dott. Vittorio Ugo Ristagno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1975

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1975
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 354

(8925)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Forlì;

Viste le dimissioni del sig. Giorgio Garega componente del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria;

Vista la nota n. 7281 con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Forlì ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Egidio Viroli in sostituzione del signor Giorgio Garega, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Egidio Viroli è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Forlì in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria ed in sostituzione del signor Giorgio Garega, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1975

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(8693)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1975.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 358 del 21 dicembre 1971 con cui l'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada di bonifica « Cuma » dell'estesa di km 5 + 800;

Visto il voto n. 138 dell'8 aprile 1975 con cui il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse, dell'estesa di km 5 + 800 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1975

p. *Il Ministro*: ARNAUD

(8831)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1975.

Schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Udine.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti l'art. 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni d'acque pubbliche, approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Visto il decreto reale 8 febbraio 1923, registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1923, registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 2657, con il quale fu approvato lo elenco delle acque pubbliche della provincia di Udine;

Visto il decreto reale 25 giugno 1931, n. 3995, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1931, registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 177, con il quale fu approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della suddetta provincia;

Visto il decreto reale 6 giugno 1932, n. 3287, registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1932, registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 10, con il quale fu approvato il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della suddetta provincia;

Visto il decreto reale 1° dicembre 1932, n. 9950, registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1932, registro n. 20 Lavori pubblici, foglio n. 343, con il quale venne precisato che il Colatore Brentane inscritto nel succitato secondo elenco suppletivo sostituiva il corso d'acqua denominato « Canale del Consorzio Ledra-Tagliamento » inscritto al n. 470 dell'elenco principale approvato con il sopra menzionato decreto reale 8 febbraio 1923;

Visto lo schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Udine, predisposto dal locale ufficio del genio civile ed illustrato con relazione in data 23 maggio 1972;

Ritenuta l'opportunità di disporre la pubblicazione del predetto schema di elenco di acque pubbliche ai fini di legge;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni viene pubblicato l'annesso schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Udine.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni d'acque pubbliche approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* gli interessati potranno produrre opposizioni.

L'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Udine è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 2 ottobre 1975

p. *Il Ministro*: ARNAUD

SCHEMA DEL TERZO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI UDINE

N.B. — Nella colonna 2 l'indicazione fiume, torrente, botro, vallone, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sebbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Numero d'ordine	Denominazione	Foce o sbocco	Comuni toccati o attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Roggia del Molino	Fiume Tagliamento	Forgaria nel Friuli	Dallo sbocco alle origini
2	Torrente Alba di Là	Torrente Alba	Moggio Udinese	Id.
3	Canale sussidiario del Tagliamento	Canale principale	Gemona del Friuli Osoppo, Buia	Tutto il suo corso derivato dal fiume Tagliamento da Ospedaletto ad Andreuzza
4	Canale principale del Ledra-Tagliamento	Canale di Trivignano Udinese	Maiano - S. Daniele del Friuli - Rive d'Arcano - Coseano - S. Vito di Fagagna - Martignacco - Fagagna - Udine	Tutto il suo corso da Andreuzza ad Udine
5	Canale di Giavons e S. Lorenzo	Si perde	Rive d'Arcano - Coseano - Flaibano - Sedegliano - Codroipo	Tutto il suo corso derivato dal canale principale
6	Canale di S. Vito e Beano-Bertiolo	Id.	S. Vito di Fagagna - Mereto di Tomba - Codroipo - Bertiolo	Id.

Numero d'ordine 1	Denominazione 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati o attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
7	Canale di Martignacco	Si perde	Martignacco - Basiliano - Lestizza - Talmassons	Tutto il suo corso derivato dal canale principale
8	Canale di Passons	Id.	Martignacco - Pasian di Prato - Campoformido - Pozzuolo del Friuli - Lestizza	Id.
9	Canale di S. Gottardo	Roggia di Udine e di Palma	Udine	Id.
10	Canale di Castions di Strada . .	Si perde	Udine - Pozzuolo del Friuli - Mortegliano - Castions di Strada	Id.
11	Canale di S. Maria la Longa . .	Id.	Udine - Pavia di Udine - S. Maria la Longa - Bicinicco - Gonars	Id.
12	Trivignano Udinese	Fosso Milleacque	Udine - Pradamano - Pavia di Udine - Trivignano Udinese	Id.
13	Fiume Terzo	Laguna di Grado	Cervignano del Friuli - Terzo di Aquileia - Aquileia	Dallo sbocco alle origini
14	Roggia Murogemini	Fiume Terzo	Cervignano del Friuli e Terzo di Aquileia	Id.
15	Roggia Pulsini o Polzino . . .	Roggia Mortesina	Id.	Id.
16	Roggia Mortesina	Fiume Terzo	Ruda - Villa Vicentina e Terzo di Aquileia	Id.
17	Canale Rasingolo	Roggia Mortesina	Villa Vicentina	Id.
18	Roggia Vessa	Fiume Terzo	Villa Vicentina - Aquileia	Id.
19	Rio Veltri	Torrente Novarza	Sauris	Id.
20	Sorgenti del Bars	Fiume Tagliamento	Osoppo	Id.
21	Roggia Patocchio o Patocco . .	Roggia della Cartiera	Codroipo	Id.
22	Rii Pisiris e Lavuacle	Roggia Molino del Cucco	Maiano	Id.
23	Laghetto Forte di S. Martino . .	Fiume Taglio - Stella	Codroipo	Id.
24	Rio Vadacloz	Torrente But	Paluzza	Id.
25	Rio Bevadorie	Fiume Corno	Porpetto	Id.
26	Rio Griv	Fiume Stella	Rivignano	Id.
27	Roggia Barasoda	Fiume Aussa	Aiello	Id.
28	Roggia Montana	Id.	Id.	Id.
29	Roggia Accronica o Roggia dei Prati	Roggia della Villa	Aiello - Cervignano del Friuli	Id.
30	Roggia della Villa	Fiume Aussa	Id.	Id.
31	Rio Fontanaz	Rio Calderuse	Moggio Udinese	Id.
32	Sorgente Spissonte	Rio Ciampeis	Id.	Id.
33	Rio Ciampeis	Fiume Fella	Id.	Id.
34	Risorgenza ex Roggia Molini . .	Fiume Tagliamento	Bordano	Id.
35	Sorgente Fors	Rio Vandul	Chiusaforte	Id.
36	Rio Vandul	Torrente Raccolana	Id.	Id.
37	Sorgenti Cinque Punte	Rio Conzen	Tarvisio	Id.
38	Rio Conzen	Rio del Lago	Id.	Id.
39	Sorgenti Valsecca e Bragolas .	Torrente Margò	Ravascletto	Id.
40	Sorgenti Rio Bradibosco e Rio Clap Piccolo	Torrente Pesarina	Prato Carnico	Id.

Numero d'ordine	Denominazione	Foce o sbocco	Comuni toccati o attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
41	Roggia del Molino di Strassolto	Fiume Taglio	Cervignano del Friuli	Dallo sbocco alle origini
42	Sorgente Fontanutis	Torrente Leale	Trasaghis	Id.
43	Sorgente Rio Glasot	Rio Frondizon	Tolmezzo	Id.
44	Sorgenti Malina e Pedrosa . . .	Id.	Id.	Id.
45	Sorgente Tinusuta	Rio Storto	Ampezzo	Id.
46	Sorgente Rio Major	Torrente Glavegna	Ravascletto	Id.
47	Sorgenti Vaz - Pecolis - Ramonton - Sore Prat - Insompe Roncs - Pala di Michelon - Ribos di Durigon - Flechia - Broghesin - Renzona e Sglinghen	Torrente Degano	Rigolato	Id.
48	Sorgente Pdlanuje	Torrente Erbezzo	S. Leonardo	Id.
49	Sorgente Polvirara	Fiume Tagliamento	Forni di Sopra	Id.
50	Sorgente Ramonta	Rio Chiavitins	Rigolato	Id.
51	Rio Chiavitins	Torrente Degano	Id.	Id.
52	Sorgente Caserma di Finanza .	Rio Bartolo	Tarvisio	Id.
53	Sorgenti Molino e Oceria . . .	Torrente Malina	Attimis	Id.
54	Sorgente Clevos	Rio Agozza	Forni di Sopra	Id.
55	Sorgente Zagusia	Torrente Alborna	Savogna	Id.
56	Sorgente Russatza	Torrente Grivò	Faedis	Id.
57	Sorgente Bastionina	Torrente Cornappo	Nimis	Id.
58	Sorgente Tuffia	Fiume Slizza	Tarvisio	Id.
59	Sorgente Col del Lago	Rio del Lago	Id.	Id.
60	Rio Spissul	Torrente Pesarina	Prato Carnico	Id.
61	Rio S. Giorgio	Torrente Resia	Resia	Id.
62	Sorgente Fontanon	Roggia di Caneva	Tolmezzo	Id.
63	Rio Storto	Roggia Velicogna	Pocenia	Id.
64	Rio Londan	Rio di Sauris di Maina	Sauris	Id.
65	Rio Pedagloso	Rio Pediglosia	Ampezzo e Socchieve	Id.
66	Rio Valcalda	Torrente Margò	Ravascletto	Id.
67	Rio Pala	Id.	Id.	Id.
68	Rio Maior	Torrente But	Sutrio	Id.
69	Rio Domesteana	Id.	Tolmezzo	Id.
70	Rio Mendoro	Torrente Margò	Ravascletto	Id.
71	Rio Gof	Id.	Ravascletto e Comeglians	Id.
72	Rio Potscola	Torrente Torre	Lusevera	Id.
73	Rio Pisin	Torrente Chiarzò	Paularo	Id.
74	Roggia del Molino di Sterpo . .	Roggia dei Molini	Bertiolo	Id.
75	Scolo di Bertiolo	Roggia del Molino di Sterpo	Id.	Id.
76	Rio Vedelis	Roggia di Artegna	Buia	Id.
77	Rio Variane	Id.	Artegna	Id.
78	Fosso Tresemane	Si perde	Tricesimo - Reana del Roiale - Tavagnacco - Feletto Umberto	Id.

p. Il Ministro per i lavori pubblici
ARNAUD

(8622)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1975.

Soppressione degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Alì Terme, Capo d'Orlando e Naso.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Ritenuta l'opportunità di fissare la data di cessazione dell'attività transitoria prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Alì Terme, Capo d'Orlando e Naso;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Alì Terme, Capo d'Orlando e Naso cessano la loro attività dal 1° gennaio 1976.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1976 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Alì Terme sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Messina, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Art. 3.

Dal 1° gennaio 1976 i comuni compresi nelle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Capo d'Orlando e Naso sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sant'Agata di Militello, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1975

Il Ministro: VISENTINI

(8748)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1975.

Soppressione degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Lendinara e Occhiobello.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Ritenuta l'opportunità di fissare la data di cessazione dell'attività transitoria prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Lendinara e Occhiobello;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Lendinara e Occhiobello cessano la loro attività dal 1° gennaio 1976.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1976 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Lendinara sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Badia Polesine, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Art. 3.

Dal 1° gennaio 1976 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Occhiobello sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Castelmassa, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1975

Il Ministro: VISENTINI

(8745)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1975.

Soppressione degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Atripalda, Baiano, Cervinara, Grottaminarda, Lacedonia, Montefusco e Montella.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Ritenuta l'opportunità di fissare la data di cessazione dell'attività transitoria prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Atripalda, Baiano, Cervinara, Grottaminarda, Lacedonia, Montefusco e Montella;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Atripalda, Baiano, Cervinara, Grottaminarda, Lacedonia, Montefusco e Montella cessano la loro attività dal 1° gennaio 1976.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1976 i comuni compresi nelle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Atripalda, Baiano, Cervinara e Montefusco sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Avellino, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644

Art. 3.

Dal 1° gennaio 1976 i comuni compresi nella circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Grottaminarda sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Ariano Irpino, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Art. 4.

Dal 1° gennaio 1976 i comuni compresi nelle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Lacedonia e Montella sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sant'Angelo dei Lombardi, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1975

Il Ministro: VISENTINI

(8746)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1975.
Soppressione degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Alessano, Campi Salentina, Galatina e Tricase.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Ritenuta l'opportunità di fissare la data di cessazione dell'attività transitoria prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Alessano, Campi Salentina, Galatina e Tricase;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Alessano, Campi Salentina, Galatina e Tricase cessano la loro attività dal 1° gennaio 1976.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1976 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Campi Salentina sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Lecce, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Dalla stessa data i comuni di Aradeo, Cutrofiano, Galatina, Martignano, Neviano, Seclì, Sogliano Cavour, Soleto, Sternatia e Zollino, compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Galatina, sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Lecce, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Art. 3.

Dal 1° gennaio 1976 i comuni compresi nelle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Alessano e Tricase sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Casarano, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1975

Il Ministro: VISENTINI

(8749)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1975.
Soppressione degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Camposampiero, Monselice, Montagnana e Piove di Sacco.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Ritenuta l'opportunità di fissare la data di cessazione dell'attività transitoria prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Camposampiero, Monselice, Montagnana e Piove di Sacco;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Camposampiero, Monselice, Montagnana e Piove di Sacco cessano la loro attività dal 1° gennaio 1976.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1976 i comuni compresi nelle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Camposampiero e Piove di Sacco sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Padova, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Art. 3.

Dal 1° gennaio 1976 i comuni compresi nelle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Monselice e Montagnana sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Este, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1975

Il Ministro: VISENTINI

(8747)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1975, registro n. 69 Istruzione, foglio n. 49, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 12 gennaio 1971 dal sig. Mercati Giovanni, avverso il provvedimento ministeriale 8 luglio 1970, n. 7757/10, che respingeva l'istanza dell'interessato, tendente ad ottenere il passaggio nella carriera di concetto del personale delle scuole medie, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 457.

(8757)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1975, registro n. 69 Istruzione, foglio n. 50, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 2 settembre 1971 dal sig. Ceschi Giulio, avverso i provvedimenti del 6 aprile 1971, n. 14649 e n. 14734, con i quali il provveditore agli studi di Forlì accolse i ricorsi gerarchici proposti dai signori Giorgetti Antonio e Mangiusti Francesco, contro la graduatoria approvata dal preside della scuola media di Savignano sul Rubicone, relativa al concorso ad un posto di bidello non di ruolo bandito il 27 ottobre 1970.

(8758)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cattolica ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1975, il comune di Cattolica (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 126.670.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4146/M)

Autorizzazione al comune di Bagnacavallo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1975, il comune di Bagnacavallo (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 82.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4147/M)

Autorizzazione al comune di Certaldo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1975, il comune di Certaldo (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 37.483.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4148/M)

Autorizzazione al comune di Grottole ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1975, il comune di Grottole (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.274.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4149/M)

Autorizzazione al comune di Crucoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1975, il comune di Crucoli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4150/M)

Autorizzazione al comune di Forlimpopoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1975, il comune di Forlimpopoli (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 33.110.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4154/M)

Autorizzazione alla provincia di Treviso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1975, la provincia di Treviso viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.835.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4151/M)

Autorizzazione alla provincia di Chieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1975, la provincia di Chieti viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.110.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4152/M)

Autorizzazione al comune di Precenicco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1975, il comune di Precenicco (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.618.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4140/M)

Autorizzazione al comune di Teramo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1975, il comune di Teramo viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.145.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4141/M)

Autorizzazione al comune di Staranzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1975, il comune di Staranzano (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.080.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4142/M)

Autorizzazione al comune di San Floriano del Collio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1975, il comune di San Floriano del Collio (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.530.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4143/M)

Autorizzazione al comune di Dolegna del Collio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1975, il comune di Dolegna del Collio (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.220.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4144/M)

Autorizzazione al comune di Cingoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1975, il comune di Cingoli (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 264.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4145/M)

Autorizzazione al comune di Polistena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1975, il comune di Polistena (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 813.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4153/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 199

Corso dei cambi del 21 ottobre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	676,85	676,85	676,50	676,85	677,25	676,80	676,75	676,85	676,85	676,85
Dollaro canadese	658 —	658 —	657,50	658 —	658,20	658,05	657,85	658 —	658 —	658 —
Franco svizzero	255,89	255,89	256,20	255,89	255,60	255,85	256,05	255,89	255,89	255,85
Corona danese	113,70	113,70	113,30	113,70	113,45	113,65	113,55	113,70	113,70	113,70
Corona norvegese	123,88	123,88	123,70	123,88	123,85	120,85	123,80	123,88	123,88	123,80
Corona svedese	154,73	154,73	154,60	154,73	154,58	154,70	154,65	154,73	154,73	154,70
Fiorino olandese	255,70	255,70	256 —	255,70	255,55	255,70	255,65	255,70	255,70	255,70
Franco belga	17,46	17,46	17,46	17,46	17,44	17,44	17,46	17,46	17,46	17,40
Franco francese	154,34	154,34	154,30	154,34	154,40	154,30	154,25	154,34	154,34	154,30
Lira sterlina	1394,10	1394,10	1393 —	1394,10	1393,85	1394,15	1394 —	1394,10	1394,10	1394,10
Marco germanico	263,13	263,13	263,50	263,13	263,35	263,10	263,15	263,13	263,13	263,10
Scellino austriaco	37,18	37,18	37,18	37,18	37,30	37,18	37,15	37,18	37,18	37,15
Escudo portoghese	25,50	25,50	25,50	25,50	25,48	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50
Peseta spagnola	11,445	11,445	11,45	11,445	11,45	11,45	11,4575	11,445	11,445	11,40
Yen giapponese	2,252	2,252	2,24	2,252	2,234	2,25	2,25	2,252	2,252	2,25

Media dei titoli del 21 ottobre 1975

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	96,55
Redimibile 3,50 % 1934	100,075
» 3,50 % (Ricostruzione)	91,80
» 5 % (Ricostruzione)	96,175
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,40
» 5 % (Città di Trieste)	92,35
» 5 % (Beni esteri)	91,55
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82 —
» 5,50 % » » 1968-83	81,70
» 5,50 % » » 1969-84	80,70
» 6 % » » 1970-85	83,725
» 6 % » » 1971-86	86,675
» 6 % » » 1972-87	82,85
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	96,10
» 5 % (» 1° aprile 1978)	91,15
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	89,725
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,075
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,675
» poliennali 7 % (scad. 1° aprile 1978)	95,625
» » 9 % (» 1° aprile 1979)	98,625

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 ottobre 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	676,80
Dollaro canadese	657,925
Franco svizzero	255,97
Corona danese	113,625
Corona norvegese	123,84
Corona svedese	154,69
Fiorino olandese	255,675
Franco belga	17,46
Franco francese	154,295
Lira sterlina	1394,05
Marco germanico	263,14
Scellino austriaco	37,165
Escudo portoghese	25,50
Peseta spagnola	11,451
Yen giapponese	2,251

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trentasette società cooperative

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1975 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Condor, in Reggio Calabria, costituita per rogito Battiata in data 22 giugno 1966, rep. 54438, reg. soc. n. 24;

2) società cooperativa edilizia « S. Giuseppe », in Taurianova (Reggio Calabria), costituita per rogito Brucculeri in data 31 ottobre 1962, rep. 60482, reg. soc. n. 162;

3) società cooperativa edilizia « Elettro-Calabro », in Cosenza, costituita per rogito Goffredo in data 14 marzo 1953, rep. 43026, reg. soc. n. 988;

4) società cooperativa edilizia « Villa Flaminia », in Cosenza, costituita per rogito Posteraro in data 30 gennaio 1957, rep. 7504, reg. soc. n. 1122;

5) società cooperativa edilizia impiegati A.N.A.S. (C.E.I.A.), in Catanzaro, costituita per rogito Teti in data 28 ottobre 1963, rep. 82248, reg. soc. n. 1259;

6) società cooperativa edilizia S.I.L.P. Catanzaro 3ª, in Catanzaro, costituita per rogito Stanizzi, in data 14 aprile 1964, rep. 24921, reg. soc. n. 1286;

7) società cooperativa edilizia S.I.L.P. Catanzaro 12ª, in Catanzaro, costituita per rogito Stanizzi in data 24 aprile 1964, rep. 25081, reg. soc. n. 1289;

8) società cooperativa edilizia fra mutilati e invalidi di guerra Monte Grappa, in Amaroni (Catanzaro), costituita per rogito Stanizzi in data 25 giugno 1957, rep. 2691, reg. soc. n. 1096;

9) società cooperativa agricola Gallipoli, in Badolato (Catanzaro), costituita per rogito Galelli in data 9 marzo 1962, rep. 33802, reg. soc. n. 1215-*bis;*

10) società cooperativa edilizia La Federbraccianti, in Borgia (Catanzaro), costituita per rogito Barbieri in data 27 marzo 1962, rep. 11108, reg. soc. n. 1208;

11) società cooperativa edilizia Pre-Sila - C.E.P.S., in Caccuri (Catanzaro), costituita per rogito Castellani in data 1° settembre 1964, rep. 114, reg. soc. n. 352;

12) società cooperativa agricola reduci e combattenti « Il lavoro », in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Teti in data 9 marzo 1954, rep. 1860, reg. soc. n. 185;

13) società cooperativa edilizia Calabria, in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cizza in data 16 dicembre 1955, rep. 31780, reg. soc. n. 219;

14) società cooperativa produzione e lavoro Gizzeria, in Gizzeria (Catanzaro), costituita per rogito Trapuzzano in data 21 febbraio 1950, rep. 1999, reg. soc. n. 82, Lamezia Terme;

15) società cooperativa edilizia Lametia, tra i dipendenti della Cassa di Risparmio di Calabria, in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Notaro in data 23 novembre 1954, rep. 17625, reg. soc. n. 95;

16) società cooperativa edilizia Aurora, in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Notaro in data 3 marzo 1955, rep. 18433, reg. soc. n. 98;

17) società cooperativa pescivendoli S. Antonio, in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Notaro in data 4 luglio 1958, rep. 30421, reg. soc. n. 110;

18) società cooperativa agricola Achille Grandi, in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Notaro in data 11 marzo 1950, rep. 9369, reg. soc. n. 81;

19) società cooperativa produzione e lavoro La Democratica, in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Notaro in data 28 dicembre 1949, rep. 8990, reg. soc. n. 78;

20) società cooperativa produzione e lavoro Lavoro e progresso, in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Notaro in data 21 dicembre 1949, rep. 8689, reg. soc. n. 75;

21) società cooperativa agricola Latteria sociale, in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Notaro in data 20 maggio 1964, rep. 59584, reg. soc. n. 167;

22) società cooperativa edilizia Italia, in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Notaro in data 11 gennaio 1955, rep. 17941, reg. soc. n. 96;

23) società cooperativa edilizia Casa nostra, in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Galati in data 1° febbraio 1962, rep. 26693, reg. soc. n. 134;

24) società cooperativa edilizia Agostino Novella, in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Galati in data 10 aprile 1962, rep. 27559, reg. soc. n. 136;

25) società cooperativa agricola Unione coltivatori calabresi, in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Galati in data 9 gennaio 1962, rep. 26410, reg. soc. n. 131;

26) società cooperativa produzione e lavoro Lavoratori di Calabria, in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Galati in data 10 febbraio 1959, rep. 14238, reg. soc. n. 113;

27) società cooperativa edilizia Progresso lavoratori calabresi, in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Galati in data 7 marzo 1959, rep. 14519, reg. soc. n. 116;

28) società cooperativa agricola Piani di Vena, in Vena di Maida (Catanzaro), costituita per rogito Napoleone Fiore Melanieris in data 15 settembre 1962, rep. 655, reg. soc. n. 143;

29) società cooperativa edilizia Domus agricola, in Maida (Catanzaro), costituita per rogito Galati in data 30 dicembre 1961, rep. 26209, reg. soc. n. 137;

30) società cooperativa agricola La Rinascente, in Paravati di Mileto (Catanzaro), costituita per rogito Naso in data 23 marzo 1957, rep. 13765, reg. soc. n. 93;

31) società cooperativa produzione e lavoro Labor, in Polia, fraz. Tre Croci (Catanzaro), costituita per rogito Accorinti in data 3 marzo 1959, rep. 1626, reg. soc. n. 114;

32) società cooperativa assegnatari riforma fondiaria « Foresta » di Roccabernarda, in Roccabernarda (Catanzaro), costituita per rogito La Pera in data 27 maggio 1955, rep. 20078, reg. soc. n. 209;

33) società cooperativa abitazioni per lavoratori agricoli S. Isidoro di Siviglia, in S. Costantino Briatico (Catanzaro), costituita per rogito La Rovere in data 13 maggio 1962, rep. 4232, reg. soc. n. 9;

34) società cooperativa edilizia Tecnica, in Soverato (Catanzaro), costituita per rogito Martelli in data 19 aprile 1962, repertorio 3061, reg. soc. n. 1211;

35) società cooperativa agricola Bruzia, in Soverato (Catanzaro), costituita per rogito Tropea in data 30 agosto 1964, reg. soc. 1310;

36) società cooperativa agricola La Rocchetta, in Vibo Valentia (Catanzaro), costituita per rogito Naso in data 20 dicembre 1963, rep. 55261, reg. soc. n. 1;

37) società cooperativa agricola Rinascita del Mezzogiorno, in Vena Superiore di Vibo Valentia (Catanzaro), costituita per rogito Accorinti in data 22 settembre 1954, rep. 354, reg. soc. n. 79.

(8854)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1975, registro n. 3 Lavoro, foglio n. 361, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato respinto il ricorso proposto dal dott. Salvatore Saffiotti, direttore del ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, avverso la mancata valutazione, ai sensi dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, del servizio non di ruolo ai fini della promozione alla qualifica di direttore di sezione.

(8880)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Forlì

Con deliberazione della giunta regionale 9 settembre 1975, n. 3065 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 4933/4894 nella seduta del 1° ottobre 1975) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale consistente nella destinazione a « zona per attrezzature trasportuali, aeroportuali e commerciali » di un'area agricola di circa 40 ha, sita tra le vie Zampeschi e Ravegnana a cavallo dell'area autostradale, adottata dal consiglio comunale del comune di Forlì con deliberazione 21 marzo 1974, n. 117.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(8813)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, a quindici posti di gestore in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei contabili della Marina.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella *H;*

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto interministeriale 2 dicembre 1970;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 28 luglio 1971, n. 585;

Accertato che nel ruolo organico della carriera di concetto dei contabili della Marina, sono risultati disponibili quindici posti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 166, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della difesa è stato autorizzato a bandire un concorso, per esami, a quindici posti di gestore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei contabili della Marina;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1974 registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1974, registro n. 64 Difesa, foglio n. 104, con il quale, su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma d'esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a quindici posti di gestore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei contabili della Marina.

Gli esami del concorso consistono in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 18 e 19 dicembre 1975 con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, via G. Induno, 4, Roma.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 2, sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso per sostenere le prove d'esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. succ. art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32. Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, più di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n 229, nonchè degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furuno contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado o del diploma di addetto alla segreteria d'azienda o di contabile d'azienda o di addetto alla cantabilità d'azienda o di addetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo;

7) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dallo elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D,* del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (v. allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il 32° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza nonchè l'indirizzo (con la indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione della Difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Colloquio e votazione

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano far valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della Difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, nonchè con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2 e 3 dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine allo impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. La amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta

da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonchè la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

Nomina

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a gestore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei contabili della Marina.

Agli stessi spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 luglio 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1975
Registro n. 47 *Difesa, foglio n.* 31

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/A - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . residente in . . . (provincia di . . . .) (c.a.p.), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per esami a quindici posti di gestore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei contabili della Marina, indetto con decreto ministeriale 24 luglio 1975.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . . il . . . . (ove del caso: e che avendo superato il 32° anno di età ha diritto alla elevazione del limite massimo di età, in quanto . . . .(1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (provincia di . . . .) (2);

di non aver riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio . . . . con specializzazione . . . . . . rilasciato da . . . . . . nell'anno scolastico . . . .

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . . (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . (5);

di aver prestato servizio come impiegato dal . . . . al . . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . . . (5);

di essere disposto in caso di nomina, ad accettare la assegnazione presso qualsiasi sede.

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'Amministrazione al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma (6) . . . .

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonchè le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:
ha già prestato servizio militare di leva;
è attualmente in servizio militare presso . . . .;
non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;
non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . .;
non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'amministrazione della Difesa) o lo ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . . . per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza, per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dallo art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

1) Tema di cultura generale, il candidato dovrà svolgere un tema scritto, in lingua italiana, su un argomento di cultura generale il cui titolo sarà stabilito, con adatte formalità, dalla commissione esaminatrice. Con lo svolgimento del tema il candidato dovrà dimostrare, oltre ad un adeguato livello di cultura generale, anche la capacità di esporre in forma ordinata e chiara gli elementi di una situazione, di fare osservazioni pertienti e logicamente conseguenti e di ricavare concrete conclusioni da quanto precedentemente trattato.

2) Svolgimento di un tama su elementi di amministrazione del patrimonio e contabilità di Stato.

COLLOQUIO

Il colloquio verterà sugli argomenti sottoindicati:

1) *Matematica:*

Aritmetica e algebra:

Sistema metrico decimale. Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso.

Cenni sui numeri complessi.

Proporzionalità fra le grandezze. Regola del tre semplice, del tre composto, di ripartizione.

Equazioni di 1° grado ad una incognita. Sistemi di equazioni di 1° grado. Problemi di 1° grado. Equazioni di 2° grado ad una incognita. Equazioni riducibili al 2° grado.

Sistemi semplici di equazioni di grado superiore al primo.

Problemi di 2° grado.

Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi. Proprietà relative. Logaritmi a base dieci. Uso delle tavole ed applicazioni.

N.B. — Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza del suindicato programma nelle risoluzioni di esercizi pratici.

2) *Fisica* (elementi):

Meccanica:

Il moto dei corpi e le forze.
Lavoro, energia, potenza.
Proprietà dei solidi, dei liquidi, dei gas.
Pompe ad aria e ad acqua.

Termologia:

Termologia e dilatazioni termiche.
Quantità di calore. Propagazione di calore.
Cambiamenti di stato fisico. Trasformazione del lavoro in calore.

Magnetismo ed elettrologia:

Fenomeni magnetici. Elettricità statica.
La pila e la corrente elettrica. Effetti chimici della corrente.
Le leggi della corrente elettrica.
Effetti magnetici della corrente.
Induzione elettromagnetica.
Macchine generatrici di corrente. Motori elettrici.
Trasformatori.
Produzione e distribuzione dell'energia elettrica.

3) *Elementi di chimica e di tecnologia*:

Sostanze semplici, composte, eterogenee. Sostanze organiche, inorganiche ed organizzate.
Costituzione della materia: molecole ed atomi, coesione, affinità.
Peso atomico. Peso molecolare.
Stato fisico delle sostanze e cambiamento di stato fisico.
Fusione, solidificazione, vaporizzazione, sublimazione, liquefazione, condensazione, soluzione.
Notazioni chimiche, simboli, formule, valenza.
Equazioni chimiche. Legge di Lavoisier.
Aria atmosferica, ossigeno, combustione, fiamma.
Ossidi ed anidridi.
Acqua, idrogeno, idrati, acidi, sali.
Metalloidi e loro caratteristiche principali:
metalloidi monovalenti: (alogeni) cloro, fluoro, bromo, iodio;
metalloidi bivalenti: ossigeno, zolfo;
metalloidi trivalenti: azoto, fosforo, arsenico, boro;
metalloidi tetravalenti: carbonio, silicio.
Metalli e loro caratteristiche principali:
metalli leggeri: potassio, sodio, calcio, magnesio, alluminio;
metalli pesanti: rame, argento, zinco, mercurio, stagno, piombo, ferro, platino.
Composti chimici più comuni dei metalli e dei metalloidi.
I principali metalli impiegati nelle costruzioni navali e meccaniche:
ferro, rame, stagno, zinco, piombo, nichel, alluminio, magnesio. Loro principali caratteristiche. Cenni sommari sulla loro provenienza e sul processo per ricavarli dai minerali.
Leghe metalliche più comuni, bronzo, ottone, metallo bianco: loro fabbricazione; proprietà principale delle leghe.
Nozioni sui legnami più comunemente adoperati nell'industria:
proprietà, qualità, e difetti;
combustibili, combustibili solidi naturali ed artificiali:
legna, torba, lignite, litantrace, antracite, carbone di legna, Coke metallurgico;
combustibili liquidi: petrolio, nafta, catrame, olii pesanti;
combustibili gassosi: gas illuminanti, gas dei gassogeni.

4) *Elementi di diritto privato e pubblico*: nei limiti dei programmi di insegnamento degli istituti tecnici industriali.

5) *Elementi di contabilità di Stato.*

6) *Elementi di statistica*: (concetto ed importanza della statistica, metodi statistici, leggi statistiche, statistica demografica e sue rilevazioni in Italia).

7) *Nozioni sull'ordinamento costituzionale dello Stato e sul rapporto di pubblico impiego.*

8) *Nozioni sull'ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa.*

(8908)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per titoli e per esami, a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1975, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli e per esami, a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1975, registro n. 12 Difesa, foglio n. 282;
Visto l'art. 3 del citato decreto ministeriale 19 maggio 1975 di concorso dal quale risulta che il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso è scaduto il 9 agosto 1975;
Considerato che sono state presentate soltanto trentacinque domande di ammissione al suddetto concorso e quindi la situazione è tale da non consentire una adeguata selezione;
Ritenuta nell'interesse dell'amministrazione l'opportunità di riaprire il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per titoli e per esami, a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, indetto con decreto ministeriale 19 maggio 1975, è riaperto fino alla data corrispondente al trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Pertanto la prova scritta di esame di cui all'art. 6 del bando di concorso si svolgerà il giorno 18 dicembre 1975, alle ore 8, in Roma, presso il dopolavoro Aeronautica, via P. Gobetti n. 6.

Art. 2.

Sono fatti salvi i diritti dei candidati che hanno presentato domanda di ammissione al concorso entro i termini stabiliti dal decreto ministeriale 19 maggio 1975 inerente il concorso stesso e cioè il 9 agosto 1975.
Resta ferma ogni altra disposizione del citato bando di concorso che non risulti modificata per effetto del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 settembre 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1975
Registro n. 20 *Difesa, foglio n.* 173

(9020)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione all'elenco degli aiuti di medicina nucleare, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dal dott. Camuzzini Gianfranco;
Visto il proprio decreto n. 900.3/20907. AG.8/1067 del 17 giugno 1974 con il quale il servizio prestato all'estero dal predetto sanitario viene riconosciuto, ai sensi e per gli effetti della legge 10 luglio 1960, n. 735, equipollente a quello previsto dalla legislazione italiana;
Considerato che il dott. Camuzzini Gianfranco ha prestato all'estero servizio in qualità di aiuto a contratto di medicina nucleare, in ospedale clinicizzato, dal 23 agosto 1966 al 20 ottobre 1969 e di primario di ruolo di medicina nucleare, in ospedale clinicizato, dal 21 ottobre 1969 al 1° febbraio 1974 e che è in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'esame di idoneità ad aiuto di medicina nucleare;
Visti i propri decreti in data 13 novembre 1972 e 11 luglio 1974, che predispongono l'elenco degli aiuti di medicina nucleare, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 42 della legge 18 aprile 1975, n. 148;
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco degli aiuti di medicina nucleare, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreti ministeriali 13 novembre 1972 e 11 luglio 1972 viene aggiunto, con il n. 30, il nominativo del dott. Camuzzini Gianfranco, nato a Savona il 23 dicembre 1937.

Art. 2.

Il sanitario di cui all'art. 1 può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di medicina nucleare presso enti ospedalieri regionali, provinciali e zonali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(9051)

Integrazione dell'elenco dei primari di chirurgia toracica idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 5 novembre 1971 e 1° luglio 1972 che predispongono l'elenco dei primari di chirurgia toracica, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dal prof. Ferrari Lionello, nato a Venezia il 26 maggio 1929, ed in particolare il decreto ministeriale 10 aprile 1975 da cui risulta che il servizio dello stesso prestato presso il Tokyo Women's Medical College alla data dell'8 maggio 1969, è riconosciuto equipollente al servizio di primario di ruolo di cardiochirurgia e chirurgia toracica in ospedale specializzato di prima categoria;

Considerato che il dott. Ferrari Lionello ha titolo all'inserimento nell'elenco dei primari di chirurgia toracica, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco dei primari di chirurgia toracica, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, aprovato con decreti ministeriali 5 novembre 1971 e 1° luglio 1972 viene aggiunto il seguente nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
59. Ferrari Lionello	Venezia - 26 maggio 1929		si					

Art. 2.

Il sanitario di cui all'art. 1 può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di chirurgia toracica presso enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco del nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(8442)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte e nuove sedi di esame del concorso a tredici posti di assistente di polizia in prova

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di tredici posti di assistente di polizia in prova, nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile, si svolgeranno nei giorni 7 e 8 novembre 1975 con inizio alle ore 8,30 e avranno luogo:

in Roma, presso il palazzo degli esami, sito in via Girolamo Induno n. 4, per le candidate provenienti dalle regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzi e Sardegna;

in Napoli, presso il palazzo demaniale Fondi, sito in via Medina, 24, per le candidate provenienti dalle regioni: Campania, Puglia, Basilicata e Molise;

in Catania, presso la Fiera di Catania, sita in lungomare Kennedy, 8, per le candidate provenienti dalle regioni: Calabria e Sicilia.

(9082)

OSPEDALE DI CHIOGGIA

Concorso ad un posto di aiuto dirigente del servizio autonomo di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente del servizio autonomo di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Chioggia (Venezia).

(8968)

OSPEDALE «MARTINEZ» DI GENOVA-PEGLI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:
- un posto di assistente di medicina generale;
- un posto di assistente di chirurgia generale;
- un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genova-Pegli, via G. Caldesi, 6.

(8978)

OSPEDALI RIUNITI «C. LIBERTI - C. POLI» DI GENOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 28 agosto 1975, n. 137, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
- un posto di assistente anestesista;
- un posto di assistente ortopedico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genova, via I. Frugoni, 27.

(8979)

OSPEDALE «MISERICORDIA E DOLCE» DI PRATO

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della relativa deliberazione consiliare, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente urologo del servizio di emodialisi;

un posto di assistente anestesista;

un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Prato (Firenze), piazza dell'Ospedale n. 5.

(8977)

OSPEDALE «V. FAZZI» DI LECCE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di chirurgia plastica;

un posto di assistente di pneumologia;

un posto di assistente di ortopedia traumatologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lecce.

(8974)

OSPEDALE «G. GUICCIARDINI» DI VALDOBBIADENE

Concorso ad un posto di primario psichiatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario psichiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Valdobbiadene (Treviso).

(8972)

OSPEDALI RIUNITI DI VERBANIA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Verbania (Novara).

(8964)

OSPEDALE CIVILE DI CANELLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di medicina generale.

In esecuzione della deliberazione consiliare 1° settembre 1975, n. 155, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Canelli (Asti).

(8980)

OSPEDALE «E. MORELLI» DI SONDALO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto e otto posti di assistente di chirurgia generale;

un posto di aiuto e un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

otto posti di assistente di pneumologia;

un posto di assistente di radiologia;

due posti di assistente di pediatria;

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sondalo (Sondrio), via Zubiani n. 33.

(8967)

OSPEDALE «V. DELL'ERBA» DI CASTELLANA GROTTE

Concorso riservato a posti di personale sanitario medico

E' indetto concorso riservato, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 148/1975, a:

un posto di aiuto chirurgo;

un posto di aiuto gastroenterologo chirurgo;

un posto di aiuto analista;

un posto di aiuto anestesista;

un posto di aiuto del servizio di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 5.000.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castellana Grotte (Bari).

(8909)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 5.000.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castellana Grotte (Bari).

(8910)

OSPEDALE «DI VENERE» DI BARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di assistente della divisione di neurochirurgia;

due posti di assistente di nefrologia ed emodialisi;

un posto di assistente del servizio di pronto soccorso;

un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria;

quattro posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bari - Carbonara.

(8965)

OSPEDALE «CUTRONI - ZODDA» DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Concorso ad un posto di aiuto della sezione di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della sezione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

(8969)

OSPEDALE «M. RAIMONDI» DI S. CATALDO

Concorso ad un posto di assistente oculista

In esecuzione della deliberazione consiliare 2 ottobre 1975, n. 528, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Cataldo (Caltanissetta).

(9061)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 4 settembre 1975, n. 484 e 2 ottobre 1975, n. 530, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente anestesista del centro di rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Cataldo (Caltanissetta).

(8919)

Errata-corrige

Nell'avviso riguardante la «Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 15 settembre 1975, alla pagina 6494, dove è scritto: «un posto di *dirigente* servizio trasfusionale», leggasi: «un posto di *aiuto dirigente* servizio trasfusionale».

(8911)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1975, n. 48.

Costituzione del consorzio per il trattamento automatico dell'informazione e del comitato provvisorio per la progettazione di un sistema regionale integrato dall'informazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 16 *settembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Costituzione del consorzio

La Regione partecipa con l'Università degli studi e con il Politecnico di Torino al « Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione », con sede in Torino.

Il presidente della giunta regionale con il rettore dell'Università degli studi di Torino e con il rettore del Politecnico di Torino stipula l'atto costitutivo e redige lo statuto del consorzio, il quale dovrà essere approvato dal consiglio regionale con apposita deliberazione.

In attesa della stipulazione dell'atto costitutivo del consorzio e dell'approvazione di cui all'art. 61, comma terzo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, si applicano le disposizioni note nell'art. 6 della presente legge.

Art. 2.

Partecipazione al consorzio

Oltre alla regione Piemonte, all'Università degli studi di Torino e al Politecnico di Torino, possono partecipare al consorzio:

a) gli enti locali del Piemonte;

b) ogni altra università o istituto superiore o centro di ricerca del Piemonte;

c) le organizzazioni sindacali, sociali o di categoria operanti nella Regione;

d) altri enti ed organizzazioni eventualmente previsti dallo statuto del consorzio.

Art. 3.

Finalità e compiti del consorzio

Il consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico.

Finalità generale del consorzio è di mettere a disposizione degli enti e delle organizzazioni consorziati, attraverso la creazione di un organico sistema informativo regionale, i mezzi per il trattamento automatico dei dati oggi indispensabili a ciascuno di essi per conseguire i rispettivi fini istituzionali nei campi della programmazione, della ricerca, della didattica e della gestione operativa.

Compito del consorzio è la progettazione, la realizzazione e la gestione di un sistema regionale di elaborazione dei dati che, operando nel quadro della politica regionale di programmazione e promuovendo la connessione tecnica ed operativa degli enti ed organizzazioni consorziati, garantisca lo scambio diretto delle informazioni e delle conoscenze, l'utilizzazione in comune delle risorse, la standardizzazione delle procedure; faciliti l'accesso alle tecniche informatiche da parte degli enti di minore dimensione e la loro estensione a nuovi settori operativi di interesse sociale; favorisca la formazione di tecnici dell'informatica orientati ai problemi economico-sociali della Regione.

Art. 4.

Rappresentanza della Regione nell'assemblea del consorzio

I rappresentanti della regione Piemonte nell'assemblea del consorzio dovranno essere in numero non inferiore a tre e sono eletti dal consiglio regionale a scrutinio segreto in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze consiliari.

I rappresentanti della regione Piemonte possono essere revocati dal consiglio regionale stesso a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti.

Lo statuto del consorzio prevede le modalità per la nomina dei rappresentanti dell'Università degli studi di Torino e del Politecnico di Torino e degli altri enti ed organizzazioni consorziati.

Art. 5.

Norme finanziarie

Per la costituzione del fondo di dotazione iniziale del consorzio, è autorizzata la spesa di 150 milioni, ripartita in tre quote annue di uguale ammontare.

Alla spesa di cui al precedente comma, si provvede, per l'anno 1975, mediante una riduzione pari a 50 milioni, della disponibilità di cui alla rubrica 6, n. 1, del fondo speciale iscritto nel cap. 1404 del corrispondente stato di previsione della spesa e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo, del cap. 1391, con la denominazione: « Conferimento di quota del fondo di dotazione al consorzio per il trattamento automatico dell'informazione », e lo stanziamento di 50 milioni.

Nel bilancio degli anni 1976 e 1977 sarà iscritto il cap. 1391, con la denominazione e stanziamento indicati nel precedente comma.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Costituzione del comitato provvisorio per la progettazione e preparazione delle attività del consorzio

In attesa dell'approvazione da parte dei competenti organi ministeriali dell'atto costitutivo del « Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione » di cui alla presente legge, è istituito presso la regione Piemonte un comitato provvisorio per la progettazione e preparazione dell'attività del consorzio.

E' compito del comitato provvisorio svolgere un'attività di studio e progettazione in preparazione delle attività del consorzio quali definite dall'art. 3 della presente legge.

Fanno parte del comitato provvisorio il presidente della giunta regionale, l'assessore alla programmazione e tre membri nominati dal consiglio regionale del Piemonte.

I membri di nomina del consiglio regionale sono eletti a scrutinio segreto ed ogni consigliere regionale non può votare più di due nomi.

Fanno inoltre parte del comitato provvisorio tre membri nominati dall'Università degli studi di Torino e due membri nominati dal Politecnico di Torino.

Il comitato provvisorio è presieduto dal presidente della giunta regionale o su delega dell'assessore alla programmazione.

Il comitato provvisorio si avvale per i suoi lavori della collaborazione di un comitato scientifico composto di 10 membri dei quali 2 nominati dalla giunta regionale e 3 nominati dal consiglio regionale del Piemonte secondo le modalità previste al quarto comma del presente articolo per la nomina dei membri del comitato provvisorio, tre nominati dall'Università degli studi di Torino, due nominati dal Politecnico di Torino.

Il comitato provvisorio ha sede presso la giunta regionale del Piemonte.

Art. 7.

Norme finanziarie

Per le spese di impianto e di funzionamento del comitato provvisorio e del comitato scientifico di cui all'art. 6 della presente legge è autorizzata alla spesa annua di lire 50 milioni a partire dall'anno finanziario 1975.

Alla spesa di cui al precedente comma si provvede, per l'anno 1975, mediante una riduzione, di pari ammontare, della disponibilità di cui alla rubrica 3, n. 2, lettera *a*), del fondo speciale iscritto nel cap. 1018 del corrispondente stato di previsione della spesa e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del cap. 89, con la denominazione « Contributo nelle spese di impianto e di funzionamento del consorzio per il trattamento dell'informazione », e lo stanziamento di 50 milioni.

Nel bilancio degli anni 1976 e successivi sarà iscritto il capitolo 89, con la denominazione e lo stanziamento indicati nel precedente comma.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 4 settembre 1975

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1975, n. **49**.
Rifinanziamento della legge regionale 12 agosto 1974, n. 23, concernente: « Provvedimenti per l'incentivazione turistico-alberghiera ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 16 *settembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità di cui alla legge regionale 12 agosto 1974, n. 23, sono autorizzati, per l'anno finanziario 1975:

1) il limite di impegno di 800 milioni per la concessione dei contributi di cui all'art. 2, lettera *a*);

2) il limite di 100 milioni per la concessione dei contributi di cui all'art. 2, lettera *b*);

3) la spesa di 600 milioni per la concessione dei contributi in capitale di cui all'art. 2, lettera *c*);

4) la spesa di 500 milioni per la concessione dei contributi in capitale di cui all'art. 2, lettera *d*).

Le somme non impegnate in un esercizio finanziario possono essere impegnate negli esercizi finanziari successivi, in conformità a quanto stabilito nell'art. 36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Per la prestazione della garanzia di cui all'art. 9 è autorizzata la spesa di 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1975 al 1984 e la spesa di 90 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1989.

Art. 2.
Disposizioni finanziarie per i contributi in interesse e per la garanzia

All'onere di **900 milioni, di cui ai numeri 1) e 2)** dell'art. 1, si provvede **mediante una riduzione, di pari ammontare, del** fondo speciale di cui al cap. **1404 dello stato di previsione** della spesa per l'anno 1975, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo:

del cap. 1380, con la denominazione « Contributi costanti, della durata massima di 15 anni, per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento di alberghi, pensioni, locande, villaggi turistici, ostelli per la gioventù, campeggi, case per ferie, rifugi alpini, esercizi della ristorazione ubicati in località di interesse turistico ed altri impianti concernenti il turismo sociale o giovanile, nonchè per opere, servizi ed impianti, compresi quelli sportivi e ricreativi, pubblici o di uso pubblico, complementari all'attività turistica o comunque atti a favorire lo sviluppo del movimento turistico », e lo stanziamento di 800 milioni;

del cap. 1382, con la denominazione « Contributi costanti, della durata massima di 10 anni, per la ristrutturazione e l'adattamento di immobili ubicati nelle zone di montagna, in comuni o frazioni con popolazione non superiore a 2.500 abitanti », e lo stanziamento di 100 milioni.

All'onere di 100 milioni di cui all'art. 1, terzo comma, si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, del fondo speciale di cui al cap. 1018 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del cap. 937, con la denominazione « Oneri conseguenti la prestazione di garanzia sussidiaria ad istituti convenzionati, alle operazioni di credito per investimenti nel settore del turismo e dell'industria alberghiera » e lo stanziamento di 100 milioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.
Disposizioni finanziarie per i contributi in capitale

All'onere di 1.100 milioni di cui ai numeri 3) e 4) dell'art. 1 della presente legge, si provvede mediante l'accensione di mutui, di pari ammontare complessivo ad un tasso non superiore al 15 % e per una durata non superiore ad anni 30, da estinguere mediante semestralità costanti posticipate. La giunta regionale è autorizzata ad assumere, con proprie deliberazioni, i mutui predetti.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 1975 sarà conseguentemente istituito il cap. 104 con la denominazione « Provento dei mutui autorizzati per il finanziamento di contributi in capitale nelle spese relative ad investimenti nel settore del turismo e dell'industria alberghiera » e la dotazione di 1.100 milioni.

Nel corrispondente stato di previsione della spesa saranno conseguentemente istituiti:

il cap. 1384, con la denominazione « Contributi in capitale nelle spese di importo non superiore a 20 milioni per opere, a impianti e servizi complementari concernenti il turismo e la industria alberghiera », e lo stanziamento di 500 milioni;

il cap. 1385, con la denominazione « Contributi in capitale nelle spese per le opere di arredamento o di rinnovo dell'arredamento degli esercizi del turismo e dell'industria alberghiera », e lo stanziamento di 600 milioni.

Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui di cui al primo comma, valutati in 85 milioni per l'anno 1975, si provvede mediante una riduzione degli stanziamenti di cui ai capitoli 1018 e 1406 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975, nella rispettiva misura di 75 e 10 milioni, e la conseguente istituzione, nello stato di previsione medesimo, del cap. 941, con la denominazione « Quote interessi per l'ammortamento dei mutui autorizzati a copertura delle rate relative ai contributi in capitale per investimenti, non finanziati da prestiti, nel settore del turismo e dell'industria alberghiera » e lo stanziamento di 75 milioni, nonchè del cap. 1425, con la denominazione « Quote capitali per l'ammortamento dei mutui autorizzati a copertura delle rate relative ai contributi in capitale per investimenti, non finanziati da prestiti, nel settore del turismo e dell'industria alberghiera », e lo stanziamento di 10 milioni.

Al maggior onere derivante dall'ammodernamento dei mutui di cui ai precedenti commi, valutato in 85 milioni per gli anni 1976 e successivi, si farà fronte con la disponibilità derivante da una riduzione, di pari ammontare dell'onere iscritto nel cap. 1316 del bilancio per l'anno finanziario 1975.

A partire dall'anno 1976, e fino alla completa estinzione dei mutui di cui ai precedenti commi, nel bilancio regionale saranno istituiti i capitoli 941 e 1425, con stanziamenti pari, in complesso, alle rate di ammortamento scadenti nei rispettivi anni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 4 settembre 1975

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1975, n. **50**.
Trasferimento alle comunità montane delle funzioni in materia di bonifica montana.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 16 *settembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I consorzi di bonifica montana costituiti ai sensi dell'art. 16 della legge 25 luglio 1952 che operano in comprensori di bonifica montana interamente ricadenti nel territorio regionale sono soppressi ai sensi dell'art. 62 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modifiche ed integrazioni, e le loro funzioni sono trasferite, con decreto del presidente della giunta regionale, alle comunità montane territorialmente competenti che subentrano ai consorzi di bonifica montana in ogni rapporto amministrativo e patrimoniale a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Qualora il consorzio di bonifica montana operi in comprensorio di bonifica montana il cui territorio comprende più zone omogenee e per tanto le sue funzioni debbano essere trasferite

a più comunità montane, la regolazione tra gli enti interessati dei rapporti patrimoniali ed amministrativi è determinata con decreto del presidente della giunta regionale sentita la giunta stessa entro sessanta giorni dalla data di soppressione.

Art. 3.

E' parimenti soppresso l'ufficio raggruppato dei consorzi di bonifica montana della regione Piemonte con sede in Torino e sezioni distaccate presso i consorzi di bonifica montana dell'Orco, della valle Vigezzo e del fiume Sesia. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il presidente della giunta regionale, con proprio decreto su conforme parere della giunta, regola i rapporti patrimoniali ed amministrativi tra l'ufficio predetto e le comunità montane interessate.

Art. 4.

Il personale di ruolo e quello assunto a tempo indeterminato, in servizio presso i soppressi enti alla data del 31 dicembre 1974, sarà collocato a domanda, da presentarsi entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel ruolo unico regionale ed inquadrato nelle qualifiche di cui all'art. 3 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, sulla base della seguente tabella di equiparazione:

TABELLA *A*

Categorie e classi stabilite dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti dei consorzi di bonifica montana e degli uffici raggruppati dei consorzi di bonifica montana	Qualifiche regionali
Direttore generale classe 1ª - 2ª - 3ª	Dirigente di settore
Direttore generale classe 4ª - 5ª Dirigente classe 4ª - 5ª	Capo servizio
Dirigente classe 6ª - 7ª - 8ª - 9ª Categoria 1ª classe 1ª - 2ª - 3ª - 4ª - 5ª	Istruttore
Categoria 2ª classe 1ª - 2ª - 3ª	Capo ufficio
Categoria 2ª classe 4ª - 5ª	Segretario
Categoria 3ª classe 1ª - 2ª - 3ª - 4ª - 5ª	Operatore specializzato
Categoria 4ª *A* - 4ª *B* - 4ª *C*	Operatore

Il personale di cui al primo comma del presente articolo, è costituito da trentadue dipendenti e ripartito in categorie e classi come risulta dalla seguente tabella *B*:

TABELLA *B*

Categorie e classi stabilite dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti dei consorzi di bonifica montana e degli uffici raggruppati dei consorzi di bonifica montana	Numero dipendenti
Dirigente classe 5ª	1
Dirigente classe 9ª	1
Categoria 1ª classe 1ª - 2ª - 3ª - 4ª - 5ª	8
Categoria 2ª classe 1ª - 2ª - 3ª	5
Categoria 2ª classe 4ª - 5ª	3
Categoria 3ª classe 1ª - 2ª - 3ª - 4ª - 5ª	12
Categoria 4ª *A* - 4ª *B* - 4ª *C*	2
	32

Il collocamento nel ruolo regionale decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, per l'accesso alle qualifiche di dirigente di settore, capo servizio e di istruttore è richiesto il diploma di laurea; per l'accesso alle qualifiche di capo ufficio e di segretario, il diploma di istruzione secondaria di 2° grado; per l'accesso alle qualifiche di operatore specializzato ed operatore, il diploma di istruzione secondaria di 1° grado.

In difetto si farà luogo all'attribuzione della qualifica immediatamente inferiore.

Al personale di cui sopra, sarà attribuito il trattamento economico di cui all'art. 55 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22.

Qualora il trattamento economico spettante risulti inferiore a quello in godimento, l'eccedenza sarà conservata, a favore del dipendente, a titolo di assegno personale pensionabile, riassorbibile con i futuri miglioramenti.

Ai fini della ricostruzione economica della carriera i periodi di servizio prestati presso l'ente di provenienza anteriormente alla data di inquadramento saranno computati nelle seguenti misure:

in ragione del 100% se effettuati in posizione di ruolo nella categoria rivestita al momento dell'inquadramento; in ragione del 50% per i servizi prestati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o in posizione di ruolo in categorie inferiori.

L'anzianità sopra determinata è considerata utile ai fini delle anzianità richieste per l'accesso alle diverse qualifiche funzionali.

Il personale così inquadrato può essere comandato presso le comunità montane.

In relazione a quanto previsto nei commi precedenti, le dotazioni organiche provvisorie di cui all'art. 3 della legge 12 agosto 1974, n. 22, sono così modificate:

1) custode, posti n. 40;
2) operatore, da posti n. 340 a posti n. 342;
3) operatore specializzato, da posti n. 300 a posti n. 313;
4) segretario, da posti n. 280 a posti n. 283;
5) capo ufficio, da posti n. 250 a posti n. 262;
6) istruttore, da posti n. 160 a posti n. 161;
7) capo servizio, da posti n. 110 a posti n. 111;
8) dirigente di settore, posti n. 45.

Art. 5.

Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, a partire dall'anno 1975 la spesa di 200 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si provvede, per lo anno finanziario 1975, mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. 1355 del corrispondente stato di previsione della spesa mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo:

del cap. 750, con la denominazione « Stipendi ed altri assegni fissi al personale già dipendente dai consorzi di bonifica montana e dall'ufficio raggruppato dei consorzi di bonifica montana » e con lo stanziamento di 160 milioni;

del cap. 750/1 con la denominazione « Oneri riflessi, a carico della Regione per il personale già dipendente dai consorzi di bonifica montana e dall'ufficio raggruppato dei consorzi di bonifica montana » e con lo stanziamento di 40 milioni.

Nel bilancio dell'anno 1976 e di ciascuno degli anni successivi saranno iscritti i capitoli 750 e 751/1 con la denominazione e lo stanziamento indicati nel precedente comma. Lo stanziamento del cap. 1355 vi sarà iscritto nella misura risultante dalla riduzione di cui al primo comma.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 4 settembre 1975

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1975, n. 51.

Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste negli anni 1975 - 1976 - 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 16 *settembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Piemonte, con la presente legge, attua un programma triennale d'interventi, decorrente dal 1975, a favore degli imprenditori agricoli, singoli od associati per stimolare lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste e migliorare la produttività delle aziende.

Art. 2.

Criteri generali: beneficiari, priorità, programmazione

a) Gli interventi regionali, previsti dalla presente legge, sono riservati agli imprenditori agricoli, singoli od associati a mezzo di atto pubblico.

Ai fini della presente legge è considerato imprenditore agricolo chi esercita professionalmente l'agricoltura, impegnandovi in modo prevalente la propria attività.

b) E' comunque riservata la priorità ai titolari di impresa familiare diretto-coltivatrice, iscritti negli elenchi previsti dalle leggi 22 novembre 1954, n. 1136 e 9 gennaio 1963, n. 9 e, fra essi, ai coltivatori di cui alla successiva lettera *e*), alle cooperative e alle forme associate e, tra esse, a quelle costituite da coltivatori diretti.

c) Per gli effetti della presente legge le aziende e i terreni condotti in affitto, mezzadria, enfiteusi o per usi civici, sono equiparati a quelli in proprietà. In particolare, l'affitto deve garantire una detenzione stabile del fondo e il conduttore deve impegnarsi e non avvalersi della rinuncia di cui al terzo comma, dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

Sono pertanto ammessi a fruire degli interventi regionali anche gli affittuari che intendono eseguire migliorie sul fondo affittato, col consenso del proprietario, o in forza della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni.

d) Le iniziative, per ottenere i benefici regionali, devono essere in armonia con la programmazione regionale, con i piani zonali di sviluppo agricolo, e con i piani delle comunità montane, ove esistenti e, se la loro natura lo richiede, devono essere inquadrate in un piano aziendale di durata pluriennale.

e) Le opere e le iniziative da finanziare, sia singole che collettive, devono avere validità economica ed essere proporzionate ad effettive necessità delle aziende agricole. Il giudizio sull'azienda le sue prospettive di sviluppo e la validità delle iniziative proposte deve tener conto anche dell'età dei coltivatori, uomini e donne e del loro impegno ad esercitare l'attività agricola per almeno 10 anni.

f) Le aziende zootecniche devono avere una capacità produttiva di almeno il 60 % del fabbisogno alimentare del bestiame allevato, se poste in pianura, e almeno il 40 % se poste in collina, collina depressa e montagna.

g) Gli imprenditori agricoli che allevano bestiame bovino, per ottenere le agevolazioni previste dalla presente legge, devono aderire ai piani di bonifica sanitaria per la tubercolosi e per la brucellosi a norma delle leggi vigenti.

h) I tassi d'interesse a carico dei beneficiari sono stabiliti nella misura fissata dalla legge 23 aprile 1975, n. 125, e dalle successive norme statali.

Le modifiche ai tassi agevolati disposte da ulteriori provvedimenti statali, saranno adottate con decreto del presidente della giunta regionale. Per i mutui di miglioramento resta a carico dell'amministrazione regionale la differenza tra le rate di preammortamento ed ammortamento calcolate ai tassi agevolati e le rate calcolate al tasso praticato dagli istituti esercenti il credito agrario.

Per altri prestiti resta a carico dell'amministrazione regionale la differenza tra le rate di ammortamento calcolate ai tassi agevolati e le rate calcolate al tasso praticato dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario.

i) Ai fini della presente legge sono considerate zone di montagna quelle definite come tali dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni; zone di collina depressa quelle così classificate dai decreti ministeriali 7 novembre 1961 e 23 marzo 1963; zone di collina e zone di pianura le restanti, secondo la classificazione ISTAT del mese di agosto 1958.

La giunta regionale occorrendo propone al consiglio regionale le modifiche delle zone di collina depressa, collina, pianura.

Art. 3.

Procedure, collaborazione e ricorsi

a) I benefici previsti dalla presente legge sono concessi con deliberazione della giunta regionale, che indica gli uffici presso i quali devono essere presentate le domande ed impartisce le istruzioni tecniche e procedurali necessarie, sentita la commissione consultiva di cui alla successiva lettera *f*).

b) Le strutture fisse, che siano state realizzate fruendo dei contributi previsti dalla presente legge, non possono essere distolte dall'uso e dalle finalità per cui sono stati ottenuti i benefici, per almeno 10 anni; le attrezzature mobili per almeno 5 anni. Il bestiame da riproduzione acquistato con le agevolazioni di cui all'art. 4 lettere a), b), d), non può essere alienato o comunque trasferito dalle aziende dell'imprenditore per almeno 5 anni, salvo che se ne renda necessario l'avvio alla macellazione perchè ritenuto non più idoneo alla sua iniziale destinazione produttiva. Chi contravviene a questi obblighi deve rimborsare l'equivalente del contributo fruito, con gli interessi, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

c) Le opere e gli acquisti oggetto di finanziamento devono essere effettuati dopo il provvedimento formale di concessione o, in caso di urgenza, a seguito di una specifica autorizzazione che non comporta alcun impegno di finanziamento per l'amministrazione regionale né dà diritto a preferenze o priorità.

d) Sui contributi in conto capitale previsti dalla presente legge per le opere collettive possono essere concessi degli acconti fino al 75 %, su dichiarazione del direttore dei lavori convalidata dall'ufficio competente ove risulti che i lavori sono eseguiti per almeno il 25 % in più dell'acconto richiesto.

e) L'amministrazione regionale, per l'attuazione della presente legge, può avvalersi degli uffici di enti locali e della collaborazione degli stessi e di altri enti, nonchè di associazioni, istituzioni e professionisti, convenendo con essi i rimborsi e compensi relativi.

f) Avverso le determinazioni sulle domande è ammesso, entro trenta giorni, reclamo al presidente della giunta regionale, il quale decide entro i successivi sessanta giorni, su conforme deliberazione della giunta, sentita una commissione consultiva presieduta dall'assessore all'agricoltura e composta da un funzionario dell'assessorato, da un rappresentante per ognuna delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni cooperativistiche nazionalmente riconosciute.

g) Per le operazioni creditizie si richiamano le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

h) Le domande di finanziamento presentate alla Comunità economica europea ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e non accolte sono acquisite, su richiesta degli interessati, dalla amministrazione regionale con riferimento alla data di presentazione agli enti di cui sopra ed evase secondo i criteri e le priorità previste dalla presente legge.

Art. 4.

Zootecnia

a) *Prestiti per acquisto bestiame*:

Agli imprenditori agricoli, singoli o associati, sono concessi contributi in conto interessi su prestiti quinquennali per lo acquisto di giovane bestiame bovino da destinare alla riproduzione, proveniente da stalle indenni da tubercolosi ed immuni da brucellosi, e su prestiti annuali per l'acquisto di giovane bestiame da destinare all'ingrasso, subordinatamente all'impegno di portare i soggetti maschi al peso minimo di 400 kg e le femmine di 350 kg.

I benefici per l'acquisto di bestiame da riproduzione e da ingrasso sono concessi rispettivamente per un numero di vitelli non superiore a 100 e a 50 capi annui per ogni imprenditore agricolo.

b) *Contributi per acquisto riproduttori*:

Agli imprenditori agricoli, singoli o associati, può essere concesso un contributo in conto capitale fino al 30 % della spesa ammessa per l'acquisto dei seguenti riproduttori:

1) i giovani bovini maschi, entro il limite di L. 1.000.000 di spesa per ogni capo, in tutte le zone. I riproduttori devono essere destinati alla monta pubblica o ad allevamenti di almeno 20 vacche, iscritti al libro genealogico e riconosciuti idonei ai sensi della legge 3 febbraio 1963, n. 126;

2) giovani bovine gravide munite di certificato genealogico entro il limite di L. 700.000 di spesa per ogni capo, limitatamente alle zone di montagna e collina depresse e per un numero massimo di 5 capi annui per ogni imprenditore. I contributi in capitale non sono cumulabili con quelli in interesse previsti alla lettera a) del presente articolo.

c) *Premi allevamento bestiame femminile*:

Agli imprenditori agricoli, singoli od associati, possono essere concessi i seguenti premi per ogni vitella nata in azienda o acquistata entro i primi sei mesi di vita e portata sino alla gravidanza o alla eruzione dei denti picozzi da adulto:

1) per zone di montagna, collina depressa e collina, per tutte le razze, L. 150.000 per le vitelle nate da vacche iscritte al libro genealogico, e L. 100.000 per le altre;

2) per le zone di pianura, limitatamente alla razza bovina piemontese e alle altre razze con prevalente attitudine alla produzione della carne, L. 150.000 per le vitelle nate da vacche iscritte al libro genealogico, e L. 100.000 per le altre;

3) per le zone di pianura e per le vitelle nate da vacche iscritte al libro genealogico appartenenti a tutte le altre razze, L. 100.000.

Agli stessi imprenditori può essere altresì concesso un indennizzo di L. 30.000 per i vitelli maschi e femmine nati da vacche di razza piemontese utilizzate per le prove di progenie.

d) *Premi sostituzione bestiame infetto*:

A favore degli imprenditori agricoli singoli od associati viene concesso un premio fino ad un massimo di L. 100.000 per ogni capo sano sostituito al capo abbattuto in esecuzione del piano di risanamento.

e) *Centri di allevamento*:

Agli imprenditori agricoli associati in non meno di 5 che istituiscono, anche al fine del risanamento dei loro rispettivi allevamenti, centri di allevamento per un minimo di 100 capi di bestiame bovino femminile in pianura e di 50 nelle altre zone, nati nelle loro stalle o acquistati entro il 6° mese di vita, possono essere concessi contributi fino alla misura massima del 100 % delle spese annue di gestione dei centri, riconosciute ammissibili dalla Regione.

Sono escluse da tali spese quelle occorrenti per l'alimentazione del bestiame.

In alternativa può essere concesso un contributo « una tantum » di L. 40.000 annue per ogni capo.

Le bovine devono essere mantenute nel centro sino a gravidanza accertata e sono sottoposte a verifiche sanitarie, sia preventive sia alla conclusione della fase di allevamento, per garantire che siano indenni da tubercolosi ed immuni da brucellosi.

I contributi, in assenza di iniziative private, possono essere concessi alle comunità montane, ai comuni ed all'ente regionale di sviluppo agricolo, qualora dispongano dei terreni necessari per la produzione alimentare prevista dall'art. 2 lettera *f*) e qualora la gestione sia affidata ad allevatori associati.

f) *Alpeggio*:

Agli imprenditori agricoli singoli od associati possono essere concessi contributi per l'alpeggio del bestiame.

Il contributo è erogato sino alla misura massima di L. 20.000 per ogni capo bovino e di L. 30.000 per ogni capo ovino e caprino. Agli imprenditori agricoli, singoli od associati, che allevano bestiame in forma stanziale in zona di montagna, può essere concesso un contributo fino a L. 10.000 per ogni capo bovino e fino a L. 1500 per ogni capo ovino e caprino.

Alle comunità montane, agli enti locali, alle cooperative ed alle associazioni di almeno 5 allevatori può inoltre essere concesso un contributo annuo fino alla misura dell'80 % della spesa occorrente per l'acquisizione in affitto, per almeno 3 anni, dei terreni già destinati o destinabili a pascolo, per la costituzione di validi comprensori di alpeggio o pascolo. Le comunità montane e gli enti locali debbono concedere la conduzione dei terreni ed impianti a cooperative o ad allevatori singoli od associati.

g) *Fecondazione artificiale*:

La Regione assume l'onere della concessione gratuita di seme di riproduttori idonei per la fecondazione artificiale del bestiame bovino, di tutte le razze e in tutte le zone, fino ad un massimo di tre dosi per ogni capo da inseminare.

Per le zone di montagna, di collina depressa e di collina, per tutte le razze e, per tutte le altre zone, limitatamente al seme di tori di razza piemontese e di altre razze da carne, assume altresì l'onere delle prestazioni occorrenti per la inseminazione.

h) *Altri allevamenti*:

Le agevolazioni previste dalle lettere *a*) e *b*) del presente articolo possono essere estese per il bestiame ovino, caprino, suino, equino da carne e cunicolo, con massimali di spesa riferiti alle singole specie, che saranno determinati dalla giunta regionale.

i) *Attività selettiva*:

Alle associazioni provinciali allevatori, giuridicamente riconosciute per l'espletamento dei compiti relativi alla tenuta dei libri genealogici ed ai controlli funzionali del bestiame bovino, ovino, caprino e suino, sono concessi contributi, entro il limite massimo del 90 % della spesa, stabiliti tenendo conto del numero dei capi iscritti o controllati, del numero delle aziende e della situazione ambientale e produttiva delle differenti zone.

Le associazioni, per essere ammesse al finanziamento, devono essere dotate, o dotarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, di statuti nei quali sia previsto il voto *pro-capite* dei soci.

Inoltre possono essere concessi contributi, fino al 90 % della spesa, all'associazione nazionale allevatori bovini di razza piemontese per attuare prove di progenie nell'ambito della Regione.

Il finanziamento ha comunque carattere integrativo rispetto a quello effettuato dallo Stato.

l) *Mostre e rassegne*:

Alle associazioni di allevatori e ad altri enti possono essere concessi contributi fino alla misura massima del 90 % sulla spesa ammissibile per gli oneri di organizzazione di mostre e rassegne zootecniche, riguardanti bestiame proveniente da allevamenti risanati ai sensi di legge.

La Regione inoltre può assumere a suo totale carico lo onere del rimborso forfettario delle spese di partecipazione agli allevatori, nonchè dei premi per i migliori capi classificati.

Art. 5.
Miglioramenti fondiari

a) *Contributi in conto interessi*:

A favore di imprenditori agricoli singoli ed associati sono concessi contributi in conto interessi per l'assunzione di mutui ventennali per la realizzazione delle seguenti opere:

1) acquisto, costruzione, ampliamento ed ammodernamento di strutture per l'allevamento zootecnico, ivi comprese le attrezzature fisse, l'approvvigionamento idrico e gli allacciamenti elettrici e stradali, nonchè gli impianti di smaltimento e depurazione degli scarichi;

2) ricerca, raccolta e distribuzione delle acque a scopo irriguo, comprese le relative attrezzature, laghetti artificiali e sistemazione idraulico-agraria del suolo;

3) strade poderali, interpoderali e vicinali, acquedotti ed elettrodotti rurali;

4) acquisto, costruzione, riattamento od ammodernamento di case di abitazione per coltivatori diretti, compresi i relativi allacciamenti idrici ed elettrici, fognature, strade di accesso, impianti ed opere accessorie;

5) costruzione e riattamento di vani, fino ad un massimo di quattro, da destinare ad uso agrituristico e a condizione che sia prevista la dotazione di idonei servizi igienici, limitatamente alle zone di montagna, collina depressa e collina che presentino sufficiente vocazione turistica;

6) ogni altro miglioramento fondiario.

Per le infrastrutture collettive (acquedotti, elettrodotti, strade vicinali ed interpoderali e opere irrigue) è ammessa la presenza, fra i soci, di non imprenditori agricoli, purchè la opera risulti a prevalente servizio di aziende agricole.

b) *Contributi in conto capitale*:

In alternativa al contributo di cui al punto *a*), può essere concesso un contributo in conto capitale entro le seguenti misure e limiti di spesa:

1) per opere al servizio di aziende singole:

50 % in montagna entro il limite di spesa di lire 15 milioni;

45 % in collina e collina depressa entro il limite di spesa di lire 12 milioni;

40 % in pianura entro il limite di spesa di lire 10 milioni;

2) per acquedotti, elettrodotti, strade vicinali ed interpoderali e opere irrigue al servizio di più aziende:

80 % in montagna;

70 % in collina e collina depressa;

60 % in pianura.

Il limite di spesa di ogni opera collettiva sarà determinato dalla giunta regionale.

Art. 6.

Acquisto terreni - Accorpamento

a) *Acquisto terreni*:

Ai coltivatori diretti può essere concesso il concorso nel pagamento degli interessi su mutui trentennali per la formazione, l'ampliamento e l'arrotondamento delle aziende diretto-coltivatrici con le modalità previste dalle leggi 2 giugno 1961, n. 454, 26 maggio 1965, n. 590, 14 agosto 1971, n. 817, nonchè dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1965, numero 1390.

La stipulazione dell'atto di acquisto può essere autorizzata prima della emissione del nulla-osta, ma l'autorizzazione non comporta impegno per l'amministrazione regionale, nè da diritto a preferenze o priorità.

b) *Accorpamento*:

Agli imprenditori agricoli, singoli od associati, che attuino validi programmi per realizzare l'accorpamento delle aziende, mediante permute, possono essere rimborsate le relative spese notarili, fiscali e professionali che siano documentate e riconosciute ammissibili.

Art. 7.

Meccanizzazione

a) *Contributi in conto interesse*:

Agli imprenditori agricoli, singoli od associati, può essere concesso un contributo in conto interessi su prestiti quinquennali per acquisto di macchinari ed attrezzature agricole per trattamenti collettivi delle colture, che rientrino in una idonea ed economica dotazione delle aziende.

Il prestito è concesso sul costo totale della macchina per i coltivatori diretti e per le forme associative e sul 75 % della spesa per gli altri imprenditori agricoli.

b) *Contributi in conto capitale*:

Alle cooperative ed agli imprenditori agricoli associati con almeno 5 aziende può essere concesso, in alternativa a quanto previsto al precedente punto *a*), un contributo in conto capitale fino al 50 % della spesa.

Per i mezzi aerei il contributo è limitato al 35 % della spesa.

c) *Procedure*:

L'acquisto è consentito, in entrambi i casi a) e b) anche prima del formale atto di impegno, purchè sia successivo alla presentazione della domanda di contributo. L'acquisto anticipato non comporta impegno da parte dell'amministrazione regionale, nè dà diritto a precedenze o priorità.

Art. 8.

Coltivazioni arboree

a) *Vivai*:

Alle cooperative e loro consorzi e ad associazioni fra i produttori possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 60 % della spesa riconosciuta ammissibile per la costituzione e l'impianto di vivai e di campi di piante madri, in conformità alle norme vigenti in materia. Sono spese ammissibili a contributo anche quelle per l'acquisto del terreno e per le strutture occorrenti.

b) *Reimpianto vigneti*:

Agli imprenditori agricoli, singoli od associati, possono essere concessi contributi in conto capitale, fino al 40 % se singoli e fino al 60 % se associati, nei comprensori delimitati o in corso di delimitazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

c) *Sostituzione cultivar superate di altre specie*:

Ad associazioni di produttori che attuino organici programmi collettivi di sostituzione di cultivar superate, con l'impianto di nuove cultivar, è concesso un contributo in conto capitale fino al 40 % della spesa ritenuta ammissibile.

d) *Impianto di specie avente particolare interesse*:

Agli imprenditori agricoli, singoli od associati, che attuino piani di introduzione di specie frutticole di particolare interesse, escluso il pero, il melo ed il pesco, in zone ritenute idonee, è concesso un contributo in conto capitale fino al 30 % se singoli e fino al 50 % se associati, della spesa ritenuta ammissibile. Per il castagno da frutto il contributo può essere elevato fino all'80 %.

e) *Specie floricole poliennali*:

Agli imprenditori agricoli, singoli od associati può essere concesso un contributo in conto capitale fino al 30 % della spesa occorrente per l'impianto di specie floricole poliennali.

Art. 9.

Difesa delle colture

a) *Difesa fitosanitaria*:

Alle cooperative, ai consorzi e anche alle associazioni di produttori, possono essere concessi i seguenti contributi sulla spesa riconosciuta ammissibile per operazioni antiparassitarie associative:

1) su vigneti e impianti frutticoli:

fino al 30 % se con mezzi meccanici normali, purchè riguardino una idonea superficie specializzata;

fino al 50 % se con mezzi aerei, quando ciò sia richiesto da ragioni tecniche od economiche, anche se non tutti gli associati sono imprenditori agricoli;

2) su colture di barbabietole da zucchero, con le stesse modalità e condizioni di cui al punto 1).

b) *Difesa passiva dalle avversità atmosferiche*:

Ai consorzi provinciali di difesa delle colture agrarie intensive costituiti ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 364, è concesso un contributo nel pagamento degli interessi sui prestiti necessari per anticipare le somme loro spettanti a carico dello Stato e delle provincie per il periodo intercorrente tra il pagamento del premio al consorzio delle società di assicurazione e l'incasso dallo Stato e dalle provincie.

Il contributo regionale è pari alla differenza tra il tasso agevolato previsto all'art. 2 lettera *h*), che resta a carico dei consorzi e il tasso praticato dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario.

c) *Difesa attiva dalle avversità atmosferiche*:

L'amministrazione regionale può finanziare studi e ricerche e l'attuazione di programmi per la difesa attiva delle colture agrarie dalle calamità atmosferiche.

Art. 10.

Opere finanziate da altri enti

Ai fini di favorire la realizzazione delle opere d'interesse agricolo finanziate dalla Comunità economica europea, dallo Stato e da altri enti, può essere concesso, nel caso di aumento dei prezzi, il concorso nel pagamento degli interessi su mutui ventennali di miglioramento, pari alla differenza tra la spesa ammessa ed il costo delle stesse opere, valutato in base al prezzario regionale vigente.

Art. 11.

Assistenza tecnica

Allo scopo di favorire la professionalità degli operatori agricoli, l'amministrazione regionale attua programmi per l'assistenza tecnica e contabile delle aziende agricole, la divulgazione, l'attività dimostrativa e quella di orientamento economico delle imprese; nonchè per la preparazione e la specializzazione degli operatori agricoli, degli esperti e dei tecnici. Tali programmi vengono attuati nel modo seguente:

a) concedendo, di norma, contributi, fino alla misura del 90 % della spesa ad enti di emanazione delle organizzazioni professionali agricole di categoria a carattere nazionale ed effettivamente operanti a livello regionale e provinciale, aventi idonea struttura organizzativa.

Tali enti operano costituendo, tra gli imprenditori agricoli, centri di assistenza agraria (C.A.T.A.) comprendenti almeno 80 aziende agricole cui è predisposto, a tempo pieno, un tecnico agricolo assistente, nonchè organizzando, per un numero di almeno venti imprenditori associati, corsi di aggiornamento teorico pratico della durata massima di trenta giorni;

b) attuando i programmi direttamente o per il tramite di enti ed istituzioni qualificate;

c) concedendo contributi a gruppi associati di coltivatori diretti, aventi i requisiti richiesti dalle leggi 22 novembre 1954, n. 1136 e 9 gennaio 1963, n. 9, aderenti ai C.A.T.A. e comprendenti almeno cinque aziende, regolarmente costituite con atto pubblico, che presentano un programma pluriennale di attività nel settore della produzione di particolare interesse per la divulgazione.

Il contributo annuale a fondo perduto può essere concesso fino al 70 % delle spese ritenute ammissibili;

d) l'amministrazione regionale può attuare studi, indagini e ricerche nel settore dell'agricoltura e foreste, anche attraverso enti ed istituzioni particolarmente qualificate.

Art. 12.

Credito di conduzione

Agli imprenditori agricoli, singoli od associati, ed alle cooperative agricole formate in prevalenza da imprenditori agricoli possono essere concessi contributi in conto interessi per prestiti di conduzione aventi la durata massima di un anno, erogati dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario.

L'agevolazione è accordata con preferenza ai coltivatori diretti e alle cooperative.

Agli imprenditori singoli il contributo può essere concesso su di un importo massimo di lire 10 milioni.

Agli imprenditori associati ed alle cooperative agricole i contributi vengono concessi con riferimento a proporzionate ed effettive esigenze finanziarie delle aziende.

Art. 13.

Organizzazioni professionali e cooperative

a) La regione Piemonte concede sovvenzioni ordinarie annuali, per l'attuazione delle loro finalità istituzionali in agricoltura:

1) alle organizzazioni professionali regionali dei coltivatori diretti con adeguata rappresentatività che siano emanazione di organizzazioni nazionali e che risultino effettivamente operanti in tutte le provincie del Piemonte;

2) alle associazioni regionali delle cooperative agricole che risultino effettivamente operanti in tutte le provincie del Piemonte e che facciano capo alle organizzazioni nazionali di assistenza, rappresentanza, vigilanza e tutela giuridicamente riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

3) alle associazioni di produttori agricoli operanti per settori a carattere regionale aderenti ad analoghe associazioni a carattere nazionale, aventi per scopo la valorizzazione tecnico-economica della produzione agricola e la tutela del mercato dei prodotti.

b) I fondi destinati alle sovvenzioni di cui alla lettera *a*) sono ripartiti tra le organizzazioni e le associazioni, nel modo seguente:

1) per il 30 % in parti uguali tra tutti gli aventi diritto;

2) per il 70 % in proporzione diretta al volume di attività ed ampiezza di rappresentatività di ciascuno.

La ripartizione del 70 % sarà conseguentemente effettuata:

per le organizzazioni professionali dei coltivatori diretti, anche con riferimento ai criteri concordati in campo nazionale per il riparto dei contributi di assistenza contrattuale e sindacale, recepiti dall'accordo interprofessionale vistato dal Ministero del lavoro, e alla consistenza dei programmi di attività;

per le organizzazioni cooperativistiche, in misura direttamente proporzionale al numero delle cooperative aderenti ed ai loro soci, nonchè al giro di affari desumibile dai bilanci annuali;

per le associazioni dei produttori, con riferimento al numero delle aziende e delle cooperative aderenti ed al prodotto lordo vendibile rappresentato.

Art. 14.

Pascoli montani

a) *Contributi in conto capitale*:

Agli imprenditori agricoli, singoli od associati, ai comuni, agli enti e agli altri proprietari di pascoli situati nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere concessi contributi in conto capitale fino alla misura massima dell'80 % della spesa per la costituzione, ripristino e miglioramento di alpeggi, pascoli, prati pascoli e per la realizzazione di strutture, infrastrutture e attrezzature fisse e mobili necessarie.

b) *Contributi in conto interessi*:

Per gli interventi previsti al punto precedente possono essere concessi, in alternativa, contributi in conto interessi su mutui ventennali di miglioramento.

c) *Gestione dei pascoli*:

In entrambi i casi a) e b) i pascoli così migliorati da parte di enti e comuni devono essere concessi in conduzione a imprenditori singoli od associati.

Art. 15.

Rimboschimenti

Allo scopo di valorizzare la funzione economica del bosco e delle foreste, per recuperare zone abbandonate o irrazionalmente coltivate e per attuare urgenti interventi di bonifica, sistemazione e miglioramento di zone interessate da degradazione del bosco e del cotico erboso, l'amministrazione regionale è autorizzata a predisporre i seguenti interventi:

1) l'acquisizione dei terreni atti all'accorpamento ed allo organico accrescimento dei complessi boschivi e pascoli esistenti e atti alla costituzione di aziende pilota dimostrative e aziende produttive a prevalente indirizzo silvo-pastorale.

L'amministrazione regionale può inoltre assicurarsi la disponibilità dei terreni sopra indicati mediante affitto a lungo termine;

2) lo sviluppo della forestazione con la concessione ai comuni, ad enti e ad altri proprietari di terreni di contributi in conto capitale per il rimboschimento con specie forestali tradizionali a rapida crescita e per la ricostituzione ed il miglioramento dei boschi.

Il contributo può essere concesso fino alla misura del 90 % nelle zone montane e in quelle vincolate ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e del 60 % nelle altre zone. In queste ultime i contributi per reimpianto di pioppeti sono limitati alle zone golenali e nei terreni comunque non idonei alle colture agrarie.

Art. 16.

Fondo interbancario di garanzia - Fidejussione

I prestiti ed i mutui previsti dalla presente legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del « Fondo interbancario di garanzia » di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 ed all'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni e integrazioni.

Ai coltivatori diretti singoli od associati ed alle cooperative, che non siano in grado di prestare agli istituti di credito mutuanti adeguate garanzie, può essere concessa da parte della amministrazione regionale, garanzia fidejussoria per la differenza tra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, ed il valore cauzionale della garanzia offerta, ove esistente, maggiorata del valore del concorso regionale nel pagamento degli interessi, attualizzato al tasso lordo del mutuo.

La garanzia fidejussoria regionale interviene allorquando gli istituti mutuanti hanno dimostrato di avere esperito tutte le procedure di riscossione coattiva sui beni dei mutuatari inadempienti ed hanno dimostrato di aver ottenuto, se operante, l'intervento sussidiario del fondo interbancario di garanzia.

Art. 17.

Divieto di cumulo

I benefici concessi dalla presente legge non sono cumulabili con altri previsti per le stesse finalità se non fino ad integrazione della misura del beneficio regionale, se questo risulti di maggiore entità.

Art. 18.

Spese generali

Per l'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge sono autorizzate spese generali comprendenti anche i rimborsi e compensi previsti all'art. 3, lettera *e*).

Art. 19.

Disposizioni finanziarie e contabili per le agevolazioni creditizie

Ai fini della concessione delle agevolazioni creditizie stabilite nella presente legge sono autorizzati, per l'anno finanziario 1975, i limiti di impegno:

di 200 milioni per i contributi relativi ai prestiti annuali di cui all'art. 4, lettera a);

di 300 milioni per i contributi relativi ai prestiti quinquennali di cui all'art. 4, lettera a);

di 1.950 milioni per i contributi relativi ai mutui ventennali di cui all'art. 5, lettera a);

di 600 milioni per i contributi relativi ai mutui trentennali di cui all'art. 6, lettera a);

di 600 milioni per i contributi relativi ai prestiti quinquennali di cui all'art. 7, lettera a);

di 600 milioni per i contributi relativi ai mutui ventennali di cui all'art. 10;

di 300 milioni per i contributi relativi ai mutui ventennali di cui all'art. 14, lettera b).

Alla spesa di 4.550 milioni si provvede, per l'anno finanziario 1975:

per 700 milioni, mediante una riduzione, di pari ammontare, dei limiti d'impegno stabiliti in complessivi 1.700 milioni per l'anno 1975 dall'art. 19, primo comma, della legge regionale 2 luglio 1974, n. 17, nonchè delle relative annualità ricadenti negli anni successivi, e con una conseguente riduzione, pari a 700 milioni, dello stanziamento di cui al cap. 1346 del bilancio per l'anno 1975;

per 1.450 milioni mediante una riduzione di pari ammontare del fondo speciale di cui al cap. 1404 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975;

per 250 milioni mediante una riduzione degli stanziamenti di cui ai capitoli 1329, 1353 e 1355 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975, con effetto anche per anni successivi, rispettivamente nella misura di 100 milioni, 50 milioni e 100 milioni;

per 300 milioni mediante una riduzione, di pari ammontare, del fondo speciale di cui al cap. 1018 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975;

per 230 milioni con la disponibilità, di pari ammontare, derivante dalla soppressione dei capitoli 1326 e 1350 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975;

per 1.220 milioni con una quota, di pari ammontare, della disponibilità derivante dalla soppressione del cap. 1348 del bilancio per l'anno finanziario 1975.

Ai fini della completa copertura della spesa di cui al precedente comma, lo stanziamento di 500 milioni di cui all'art. 5 della legge regionale 31 ottobre 1973, n. 24, è ridotto a 100 milioni per l'anno finanziario 1975 e per ciascuno degli anni successivi.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975 saranno conseguentemente istituiti:

il cap. 1348/1, con la denominazione « Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributi negli interessi di prestiti annuali per l'acquisto di bestiame da ingrasso e di prestiti quinquennali per l'acquisto di bestiame da riproduzione », e lo stanziamento di 500 milioni;

il cap. 1330/1, con la denominazione « Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributi in conto interesse dei mutui ventennali per miglioramenti fondiari », e lo stanziamento di 1.950 milioni;

il cap. 1350/1, con la denominazione « Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributo negli interessi dei mutui trentennali per l'acquisto di terreni », e lo stanziamento di 600 milioni;

il cap. 1351/1, con la denominazione « Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributi negli interessi dei mutui quinquennali per la meccanizzazione agricola », e lo stanziamento di 600 milioni;

il cap. 1351/2, con la denominazione « Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributi negli interessi dei mutui ventennali per la realizzazione di opere finanziate da altri enti », e lo stanziamento di 600 milioni;

il cap. 1359/1, con la denominazione « Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributi negli interessi sui mutui ventennali per il miglioramento dei pascoli montani », e lo stanziamento di 300 milioni.

Gli ulteriori limiti di impegno per gli anni finanziari 1976 e 1977 saranno disposti con successive leggi regionali, che ne stabiliranno il finanziamento.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20.

Disposizioni finanziarie e contabili per la prestazione della garanzia

Per la concessione della garanzia fidejussoria di cui all'articolo 16 della presente legge è autorizzato, per l'anno finanziario 1975, il limite di impegno di 75 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, del limite di impegno stabilito dall'art. 20, primo comma, della legge regionale 2 luglio 1974, n. 17, nonchè delle annualità, di pari ammontare, ricadenti nell'anno 1976 ed in ciascuno degli anni successivi.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975, lo stanziamento di cui al cap. 1347 sarà conseguentemente ridotto di 75 milioni e sarà istituito il cap. 1349/5 con la denominazione « Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Prestazione di garanzia ai mutui ed ai prestiti », e con lo stanziamento di 75 milioni.

Gli ulteriori limiti di impegno per gli anni finanziari 1976 e 1977 saranno disposti con successive leggi regionali che ne stabiliranno il finanziamento.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21.

Disposizioni finanziarie per i contributi in capitale

Per la concessione dei contributi in capitale stabiliti dalla presente legge sono autorizzati, per l'anno finanziario 1975:

la spesa di 8.300 milioni, per i contributi di cui all'art. 4, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) ed l);

la spesa di 12.300 milioni per i contributi di cui all'art. 5, lettera b);

la spesa di 100 milioni per i contributi e gli oneri di cui all'art. 6, lettera b);

la spesa di 500 milioni per i contributi di cui all'art. 7, lettera b);

la spesa di 1.200 milioni per i contributi di cui all'art. 8;

la spesa di 1.100 milioni per i contributi di cui all'art. 9, lettere a) e c);

la spesa di 2.000 milioni per i contributi di cui all'art. 14, lettera a);

la spesa di 300 milioni per i contributi di cui all'art. 15

Alla spesa di 25.800 milioni si provvede mediante l'accensione di mutui, per un importo di pari ammontare complessivo, ad un tasso non superiore al quindici per cento e per una durata non superiore ad anni trenta, da estinguersi mediante semestralità costanti posticipate. La giunta regionale è autorizzata ad assumere, con proprie deliberazioni, i mutui predetti.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1975 sarà istituito il cap. 93, con la denominazione « Provento dei mutui autorizzati a copertura di spese relative a contributi in capitale per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste » e la dotazione di 25.800 milioni.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975 saranno conseguentemente istituiti, anche in sostituzione dei capitoli soppressi per effetto delle disposizioni contenute nella presente legge:

il cap. 1348, con la denominazione « Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributi in capitale per l'acquisto di riproduttori, premi d'allevamento, alpeggio, fecondazione artificiale, attività di selezione del bestiame, mostre e rassegne » e lo stanziamento di 8.300 milioni;

il cap. 1330, con la denominazione « Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributi in capitale per miglioramenti fondiari » e lo stanziamento di 12.300 milioni;

il cap. 1350, con la denominazione « Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributi in capitale per l'accorpamento di aziende agricole » e lo stanziamento di 100 milioni;

il cap. 1351, con la denominazione « Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributi in capitale per la meccanizzazione agricola » e lo stanziamento di 500 milioni;

il cap. 1352, con la denominazione « Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributi in capitale per vivai, reimpianto vigneti, sostituzione cultivar, impianto di specie di particolare interesse, difesa fitosanitaria e difesa attiva dalle avversità » e lo stanziamento di 1.200 milioni;

il cap. 1352/1, con la denominazione « Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributi in capitale per la difesa delle colture » e lo stanziamento di 1.100 milioni;

il cap. 1359, con la denominazione « Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributi in capitale per miglioramento di pascoli montani » e lo stanziamento di 2.000 milioni;

il cap. 1359/2, con la denominazione « Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributi in capitale per rimboschimenti ed impianti a rapida crescita » e lo stanziamento di 300 milioni.

Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui di cui ai precedenti commi, valutati in 2.050 milioni per l'anno 1975 si provvede:

per 1.000 milioni, mediante una disponibilità, di pari ammontare, derivante dalla riduzione da 10.100 milioni a 4.000 milioni del provento del mutuo e della spesa iscritti, rispettivamente, nei capitoli 94 e 1349 del bilancio per l'anno 1975, ai sensi dell'art. 22, secondo comma, della legge regionale 2 luglio 1974, n. 17, e la conseguente riduzione degli stanziamenti di cui ai capitoli 748 e 1412 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975, nella rispettiva misura di 900 milioni e di 100 milioni;

per 530 milioni, mediante una quota, di pari ammontare, della disponibilità derivante dalla soppressione del cap. 1348 del bilancio per l'anno finanziario 1975;

per 500 milioni, mediante una riduzione, di pari ammontare, del fondo speciale di cui al cap. 1018 del bilancio per l'anno 1975;

per 20 milioni, mediante una riduzione, di pari ammontare, del fondo speciale di cui al cap. 1406 del bilancio per l'anno finanziario 1975.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975 saranno altresì istituiti i capitoli relativi alle quote interessi e alle quote di rimborso del capitale con il rispettivo stanziamento di 1.900 milioni e di 150 milioni.

Al maggior onere ricadente nell'anno finanziario 1976 ed in ciascuno degli anni successivi, valutato in 2.050 milioni, si farà fronte:

per 1.000 milioni con la disponibilità, di pari ammontare, derivante dalla riduzione degli oneri di ammortamento previsti a carico dell'anno finanziario 1976 e di ciascuno degli anni successivi, ai sensi dell'art. 22, quinto comma, della legge regionale 2 luglio 1974, n. 17, per effetto della riduzione a 4.000 milioni del mutuo e della spesa di 10.100 milioni autorizzati per l'anno finanziario 1976;

per 1.050 milioni con la disponibilità, di pari ammontare, derivante dalla riduzione, a partire dall'anno finanziario 1976, degli oneri iscritti nei capitoli 1208, 1210, 1212 e 1218 del bilancio 1975, nella rispettiva misura di 200 milioni, nonchè dell'onere iscritto nel cap. 1316 dello stesso bilancio, nella misura di 250 milioni.

Le ulteriori spese per gli anni finanziari 1976 e 1977 saranno disposte con apposite leggi regionali, che ne stabiliranno il finanziamento.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22.

Disposizioni finanziarie e contabili per spese e sovvenzioni annuali

Per le attività e le sovvenzioni ordinarie annuali stabilite dalla presente legge sono autorizzate, per l'anno finanziario 1975, le seguenti spese:

200 milioni per gli oneri di cui all'art. 9, lettera b);

1.200 milioni per l'attività di cui all'art. 11;

300 milioni per le sovvenzioni di cui all'art. 13;

200 milioni per le spese generali di cui all'art. 18.

Alla spesa di 1.900 milioni per l'anno finanziario 1975 si provvede con una quota, di pari ammontare, della disponibilità derivante dalla soppressione del cap. 1348 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per lo anno 1975 saranno conseguentemente istituiti:

il cap. 1334/1, con la denominazione « Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributi ai consorzi provinciali per la difesa delle colture » e lo stanziamento di 200 milioni;

il cap. 1326, con la denominazione « Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributi per l'assistenza tecnica » e lo stanziamento di 1.200 milioni;

il cap. 1325/1, con la denominazione « Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Sovvenzioni alle organizzazioni professionali e alle cooperative » e lo stanziamento di 300 milioni;

il cap. 1325, con la denominazione « Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Spese generali » e lo stanziamento di 200 milioni.

Le ulteriori spese per gli anni finanziari 1976 e 1977 saranno disposte con apposite leggi regionali, che ne stabiliranno il finanziamento.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 23.

Disposizioni finanziarie per le agevolazioni al credito agrario di conduzione

Per gli interventi di cui all'art. 12 della presente legge è autorizzata al spesa di 3.020 milioni per l'anno finanziario 1975.

All'onere di cui al precedente comma si provvede con lo stanziamento di 800 milioni di cui al cap. 745 del bilancio per l'anno finanziario 1975 e con lo stanziamento di 2.220 milioni al cap. 745/1 istituito nel bilancio medesimo in attuazione del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 4 settembre 1975

VIGLIONE

(8329)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1975, n. 64.

Modificazione dell'art. 21 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 39, in materia di espropriazione per pubblica utilità.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 6 *settembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 21 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 39, è sostituito dal seguente:

« Quando in base alle vigenti norme statali l'indennità di esproprio debba essere determinata nella misura indicata nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si applica, in luogo di detta misura, se più favorévole, quella prevista dall'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, qualora proprietario del terreno da espropriare sia un coltivatore diretto riconosciuto ai sensi del primo comma, lettera *a*), dell'art. 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454, ovvero persona che fruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non superiore a lire 5 milioni.

A favore del fittavolo coltivatore diretto, del mezzadro, del colono o del compartecipante è, comunque, fatta salva l'indennità aggiuntiva, pari al valore agricolo dell'area da espropriare, prevista al secondo comma dell'art. 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Il presidente della giunta regionale, con suo decreto, provvede annualmente ad adeguare i limiti di reddito di cui al primo comma, in base all'indice del costo della vita risultante dalle rilevazioni dell'istituto centrale di statistica ».

Art. 2.

Le disposizioni dell'art. 1 non si applicano a quei procedimenti espropriativi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stato effettuato il deposito degli atti ai sensi dell'art. 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 4 settembre 1975

COMELLI

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1975, n. 65.

Istituzione del fondo regionale per interventi nel settore dell'edilizia residenziale; piano straordinario d'interventi finanziari per l'esecuzione dei piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni; ulteriore finanziamento della legge regionale 27 giugno 1975, n. 45, concernente: « Interventi straordinari per la realizzazione ed il completamento di opere pubbliche di competenza degli enti locali nei settori igienico-sanitario, dell'edilizia scolastica, assistenziale e per le calamità naturali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 6 *settembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER INTERVENTI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE

Art. 1.

E' costituito il fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia residenziale.

La dotazione iniziale del fondo viene stabilita in lire 13 miliardi e 800 milioni, di cui 10 miliardi in favore degli I.A.C.P., per le finalità di cui all'art. 2, e 3 miliardi e 800 milioni in favore delle cooperative edilizie, per le finalità di cui all'art. 3.

Art. 2.

Le somme affluenti al fondo, relativamente alla quota riservata agli I.A.C.P., sono destinate alla erogazione di anticipazioni per:

a) la realizzazione di alloggi di tipo economico e popolare;

b) la manutenzione straordinaria ed il risanamento del patrimonio edilizio degli istituti.

In via straordinaria in sede di prima ripartizione, le somme affluenti al fondo, relativamente alla quota riservata agli I.A.C.P., possono essere destinate per sopperire ai maggiori oneri derivanti:

a) dagli aumenti d'asta per opere finanziate con le leggi regionali 22 luglio 1969, n. 15 e 27 novembre 1970, n. 43;

b) da revisione dei prezzi contrattuali per opere finanziate con le leggi regionali 22 luglio 1969, n. 15 e 27 novembre 1970, n. 43.

Per le finalità di cui all'art. 9, ottavo comma, della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26, l'assessore regionale ai lavori pubblici è autorizzato ad emanare norme tecniche per consentire il superamento delle barriere architettoniche da parte delle persone handicappate.

Art. 3.

Le somme affluenti al fondo, relativamente alla quota riservata alle società cooperative edilizie, sono destinate alla erogazione di anticipazioni per la realizzazione di alloggi di tipo economico e popolare da assegnare ai soci.

La quota del fondo riservata alle società cooperative edilizie è destinata per metà a società cooperative edilizie a proprietà indivisa e, per l'altra metà, a società cooperative edilizie a proprietà individuale.

Sono considerate società cooperative edilizie a proprietà indivisa quelle il cui statuto prevede il divieto di cessione in proprietà degli alloggi ai soci od a terzi.

In caso di scioglimento o di liquidazione, gli alloggi realizzati dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa con i benefici di cui alla presente legge, sono trasferiti all'I.A.C.P. territorialmente competente.

Ai fini di cui alla presente legge, i soci delle cooperative a proprietà indivisa devono possedere i requisiti prescritti dalle leggi regionali per essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Sono considerate società cooperative a proprietà individuale quelle che, per statuto, possono assegnare in proprietà gli alloggi realizzati ai propri soci che siano in possesso dei requisiti prescritti dalle leggi regionali per beneficiare dei contributi all'edilizia agevolata.

Art. 4.

Le anticipazioni in favore degli I.A.C.P., per le finalità di cui all'art. 2, sono concesse fino al 100 % della spesa ritenuta ammissibile e debbono essere estinte entro il termine massimo di 35 anni, al tasso annuo dello 0,50 %.

Le anticipazioni in favore delle società cooperative edilizie a proprietà indivisa sono concesse fino ad un importo di lire 200.000 per mq di superficie utile delle abitazioni per un ammontare massimo di lire 17 milioni e debbono essere estinte entro il termine massimo di 35 anni al tasso annuo del 2 %.

Le anticipazioni in favore delle società cooperative edilizie a proprietà individuale sono concesse, fino ad un importo di L. 180.000 per mq di superficie utile delle abitazioni per un ammontare massimo di lire 15 milioni e debbono essere estinte entro il termine massimo di 30 anni al tasso annuo del 2,50 %.

Alla concessione delle anticipazioni di cui ai due precedenti commi si applica il disposto di cui all'art. 34 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48.

Il rimborso delle anticipazioni ha luogo mediante rate semestrali costanti posticipate di ammortamento con decorrenza iniziale della seconda scadenza successiva alla prima erogazione delle anticipazioni, ai sensi dell'art. 7.

A garanzia della puntuale restituzione delle anticipazioni da parte degli I.A.C.P., l'assessore alle finanze è autorizzato a prelevare dal tesoriere dell'ente, sulle somme di spettanza di questo

ultimo, con ordine di riscossione costituente titolo valido di liberazione del tesoriere medesimo, un importo pari alle rate di ammortamento scadute e non versate.

A garanzia della puntuale restituzione delle anticipazioni da parte delle società cooperative edilizie verrà iscritta, a favore dell'amministrazione regionale, ipoteca di primo grado, a carico dell'area pertinente alla realizzazione costruttiva.

I relativi provvedimenti sono promossi a cura dell'assessore alle finanze, anche per la parte relativa agli eventuali conseguenti atti forzosi di recupero.

Art. 5.

La ripartizione delle somme affluenti al fondo per le finalità di cui all'art. 2 tra i singoli I.A.C.P. viene annualmente deliberata dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici, d'intesa con l'assessore alla pianificazione e al bilancio, tenendo conto dello stato di attuazione dei programmi già deliberati e della esigenza di procedere alla realizzazione di insediamenti residenziali organici ed unitari.

La ripartizione delle somme affluenti al fondo, destinate alle società cooperative a proprietà indivisa, viene annualmente deliberata dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici, d'intesa con l'assessore alla pianificazione e al bilancio, sentite le organizzazioni regionali di rappresentanza a tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute.

Gli interventi costruttivi degli I.A.C.P. e delle società cooperative edilizie a proprietà indivisa che beneficiano delle anticipazioni per le finalità di cui agli articoli 2, primo comma, lettera *a*), e 3, dovranno essere ubicati esclusivamente negli ambiti dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare.

Nella ripartizione delle somme affluenti al fondo destinate alle cooperative edilizie a proprietà individuale, verranno privilegiati gli interventi nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e nelle zone di cui all'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 6.

Alla concessione delle anticipazioni ai singoli I.A.C.P. per le finalità di cui all'art. 2, primo comma, lettere *a*) e *b*), procede lo assessore ai lavori pubblici con provvedimenti cumulativi riferiti a programmi d'intervento.

La concessione delle anticipazioni a favore dei singoli I.A.C.P. per le finalità di cui all'art. 2, secondo comma, lettera *a*), è disposta con decreto dell'assessore ai lavori pubblici su presentazione del verbale di aggiudicazione dei lavori e del successivo contratto, qualora previsto.

La concessione delle anticipazioni a favore dei singoli I.A.C.P. per le finalità di cui all'art. 2, secondo comma, lettera *b*), è disposta con decreto dell'assessore ai lavori pubblici, sulla base di motivata richiesta riferita all'intero programma delle opere finanziate, presentata dal rappresentante legale dell'ente, per un importo pari a quello deliberato dalla giunta regionale, o corrispondente a quello richiesto, qualora inferiore.

La concessione delle anticipazioni alle cooperative viene disposta con decreto dell'assessore ai lavori pubblici sulla base delle risultanze progettuali.

Art. 7.

All'erogazione delle anticipazioni, alla vigilanza sul regolare andamento dei lavori, nonchè all'esame tecnico degli elaborati, relativamente alle finalità di cui all'art. 2, primo comma, lettere *a*) e *b*), e secondo comma, lettera *a*), si procede secondo quanto previsto dagli articoli 18, 19, 21 e 22 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48.

All'erogazione delle anticipazioni per le finalità di cui all'articolo 2, secondo comma, lettera *b*), si procede, per un importo pari all'85 % di quello concesso ai sensi del precedente art. 6, terzo comma, contestualmente all'emissione del provvedimento ivi previsto.

Il restante 15 %, o la minore somma eventualmente spettante, viene erogato in sede di conguaglio sulla base delle risultanze emergenti dalla revisione definitiva dei prezzi contrattuali a seguito del completamento dell'intero programma di interventi considerato.

A quanto previsto nei due commi precedenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 18, secondo e terzo comma, della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48.

L'erogazione delle anticipazioni in favore delle cooperative avviene in base a stati di avanzamento dei lavori.

L'ultima rata delle anticipazioni in favore delle cooperative, per un importo non inferiore al 10 % di quelle concesse, viene erogata a seguito di certificato del direttore provinciale dei lavori pubblici territorialmente competente, con cui viene accertata la regolarità dell'esecuzione dei lavori, la rispondenza degli stessi alle previsioni progettuali e l'effettiva superficie utile dei singoli alloggi.

Art. 8.

La misura percentuale del 6 % del contributo regionale previsto dall'art. 56 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, è sostituita con il 10 % e le relative annualità sono ridotte a 25, anzichè 35.

Per le finalità di cui all'art. 56 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, come modificato dal comma precedente, è autorizzato l'ulteriore limite d'impegno di lire 100 milioni.

Art. 9.

Per le finalità di cui agli articoli 31 e 33 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, limitatamente alle domande delle società cooperative edilizie, è autorizzato l'ulteriore limite d'impegno di lire 100 milioni.

I limiti di somma del contributo regionale previsti dai citati articoli in favore delle cooperative edilizie vengono elevati rispettivamente a L. 85.000 per milione mutuato ed a L. 11.100 per mq di superficie utile.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche alle domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Il presidente della giunta regionale previa deliberazione della giunta medesima su proposta dell'assessore ai lavori pubblici, procede annualmente, in relazione al variare del costo delle costruzioni edilizie, a fissare, con riferimento alle diverse situazioni locali, l'importo delle anticipazioni per mq di superficie utile e l'ammontare massimo delle anticipazioni stesse di cui all'art. 4 secondo e terzo comma.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il presidente della giunta regionale procede, inoltre, nelle stesse forme, a determinare, con riferimento alle diverse situazioni locali, l'importo delle anticipazioni per mq di superficie utile di cui all'art. 4, secondo e terzo comma, entro i limiti, rispettivamente di L. 200.000 e 180.000, ivi previsti.

Il presidente della giunta regionale può, inoltre, in relazione al variare del tasso ufficiale di sconto, procedere a corrispondenti variazioni della misura percentuale di cui all'art. 8.

Art. 11.

Il limite d'impegno di lire 30 milioni autorizzato dall'articolo 65 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, è revocato.

Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 6 marzo 1973, n. 18, è autorizzato un ulteriore limite d'impegno di lire 30 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 30 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 2009.

L'onere di lire 30 milioni relativo all'annualità dell'esercizio 1975, fa carico al cap. 7801 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio, il cui stanziamento viene elevato di lire 30 milioni mediante storno di pari importo dal cap. 7808 dello stesso stato di previsione.

L'onere di lire 30 milioni conseguente alle singole annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 2009 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 12.

Per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1975, la spesa di lire 13 miliardi e 800 milioni, di cui lire 10 miliardi a favore degli I.A.C.P., 1 miliardo e 900 milioni a favore delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e 1 miliardo e 900 milioni a favore delle cooperative edilizie a proprietà individuale.

Conseguentemente, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, al titolo II; sezione III, rubrica n. 9, categoria XIII, sono istituiti i seguenti capitoli:

Cap. 5381. — « Fondo regionale per interventi nel settore dell'edilizia residenziale, quota riservata agli I.A.C.P. » e con lo stanziamento di lire 10 miliardi;

Cap. 5382. — « Fondo regionale per interventi nel settore dell'edilizia residenziale, quota riservata alle cooperative edilizie a proprietà indivisa » e con lo stanziamento di lire 1 miliardo e 900 milioni;

Cap. 5383. — « Fondo regionale per interventi nel settore dell'edilizia residenziale, quota riservata alle cooperative edilizie a proprietà individuale » e con lo stanziamento di lire 1 miliardo e 900 milioni.

A favore di detti capitoli si provvede, per lire 10 miliardi, con il recupero di pari importo di residui passivi accertati al 31 dicembre 1974, con l'art. 7 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 53, di approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio 1974, secondo l'allegata tabella *A*, e per lire 3 miliardi e 800 milioni mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1974 con l'art. 8 della precitata legge n. 53/1975.

Art. 13.

I rientri delle anticipazioni di cui alla presente legge dovranno essere reimpiegati per le medesime finalità.

A tale scopo nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale dell'esercizio 1975 e di quelli successivi sono istituiti « per memoria » al titolo III, categoria XV, rubrica n. 1, i seguenti capitoli:

Cap. 903. — « Rientri delle anticipazioni concesse agli I.A.C.P. sul fondo regionale per interventi nel settore dell'edilizia residenziale »;

Cap. 904. — « Rientri delle anticipazioni concesse alle cooperative edilizie a proprietà indivisa sul fondo regionale per interventi nel settore dell'edilizia residenziale »;

Cap. 905. — « Rientri delle anticipazioni concesse alle cooperative edilizie a proprietà individuale sul fondo regionale per interventi nel settore dell'edilizia residenziale ».

L'assessore alle finanze, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici e su conforme deliberazione della giunta regionale, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione, ai capitoli di spesa indicati nel precedente art. 12 e a quelli corrispondenti degli esercizi successivi, delle somme costituenti i rientri delle anticipazioni concesse in base alla presente legge, accertati rispettivamente sui precitati capitoli 903, 904 e 905 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale dell'esercizio 1975 e su quelli corrispondenti degli esercizi futuri.

Art. 14.

In relazione al disposto del primo comma dell'art. 8 della presente legge, il secondo comma dell'art. 56 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, viene così sostituito:

« Le annualità relative saranno scritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1998 ».

Art. 15.

Le annualità relative al limite di impegno autorizzato nel secondo comma del precedente art. 8 saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1999.

L'onere di lire 100 milioni, relativo all'annualità dell'esercizio 1975, fa carico al cap. 5357 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio medesimo, la cui denominazione viene così modificata:

« Contributi annui costanti venticinquennali alle società cooperative edilizie per la costruzione di case di abitazione, destinate ai propri soci che posseggano i requisiti di cui all'art. 3 della legge regionale 22 luglio 1969, n. 15 e successive modificazioni (art. 56 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48 e successive modificazioni), seconda delle venticinque annualità del limite di 300 milioni e prima delle venticinque annualità del limite di 100 milioni », ed il cui stanziamento viene elevato a lire 400 milioni mediante utilizzo di una quota di lire 100 milioni dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1974 con l'articolo 8 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 53, di approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio 1974.

La spesa di lire 100 milioni, conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1999, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, facendo fronte al maggior onere con la cessazione della spesa, per pari importo, autorizzata dall'art. 1 della legge regionale 28 maggio 1971, n. 20, fino all'esercizio 1975.

Art. 16.

Le annualità relative al limite di impegno autorizzato dal precedente art. 9 saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1994.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 è istituito, al titolo II, sezione III, rubrica n. 9, categoria XI, il cap. 5363 con la seguente denominazione: « Contributi semestrali costanti sui mutui contratti per la costruzione e l'acquisto di nuove abitazioni da parte di società cooperative edilizie oppure contributi ventennali costanti commisurati per metro quadrato di superficie utile delle abitazioni costruite o acquistate da società cooperative edilizie » e con lo stanziamento di lire 100 milioni, cui si provvede mediante utilizzo di una quota di lire 100 milioni dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1974 con l'art. 8 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 53, di approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio 1974.

La spesa di lire 100 milioni corrispondente all'annualità autorizzata per l'esercizio finanziario 1975 fa carico al sopracitato cap. 5363 e quella di pari importo, conseguente alle singole annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1994, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, facendo fronte al maggior onere con la cessazione della spesa, per pari importo, autorizzata dall'art. 1 della legge regionale 28 maggio 1971, n. 20, fino all'esercizio 1975.

Titolo II

PIANO STRAORDINARIO D'INTERVENTI FINANZIARI PER L'ESECUZIONE DEI PIANI PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DI CUI ALLA LEGGE 18 APRILE 1962, N. 167, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

Art. 17.

Ai fini di integrare gli interventi finanziari comunque concessi ai sensi della legge regionale 16 giugno 1970, n. 23, così come modificata dalla legge regionale 19 agosto 1972, n. 45, per l'attuazione dei piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, l'amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai comuni e loro consorzi le somme necessarie a sopperire ai maggiori oneri conseguenti alla acquisizione delle aree, nonchè alla aggiudicazione dei lavori con offerte in aumento, ivi comprese le maggiori aliquote per IVA e per spese generali, e ciò sino al 100% della relativa spesa.

Art. 18.

Le domande relative al conseguimento dei benefici previsti dal precedente art. 17 dovranno pervenire, unitamente a motivate deliberazioni degli enti, all'assessorato regionale della pianificazione e del bilancio entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Qualora agli enti non sia pervenuto il decreto di concessione ed impegno del contributo straordinario di cui all'art. 1 della legge regionale 16 giugno 1970, n. 23, così come modificato dallo art. 1 della legge regionale 19 agosto 1972, n. 45, ovvero gli enti stessi non abbiano esperito le gare per l'appalto delle opere già

assistite dai contributi regionali comunque concessi come precisato all'art. 17 della presente legge, le domande di cui al precedente comma dovranno pervenire entro novanta giorni dalla data di comunicazione del suindicato decreto, ovvero entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'assegnazione e la contestuale erogazione delle somme agli enti beneficiari, per le finalità del precedente articolo, hanno luogo con decreto dell'assessore alla pianificazione e al bilancio, previa approvazione da parte della giunta regionale, su proposta del predetto assessore d'intesa con l'assessore ai lavori pubblici, di appositi piani di ripartizione dei fondi.

Art. 19.

L'amministrazione regionale è altresì autorizzata ad ammettere al contributo straordinario in conto capitale pari al 90% della spesa ritenuta ammissibile i progetti relativi a domande già presentate ai sensi della legge regionale 14 giugno 1967, n. 12 e della legge regionale 16 giugno 1970, n. 23, così come modificata dalla legge regionale 19 agosto 1972, n. 45, per l'attuazione dei piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, quando il contributo annuo costante non sia stato concesso o se concesso sia stato revocato.

A tal fine gli enti interessati dovranno presentare le domande all'assessorato regionale della pianificazione e del bilancio entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 20.

Il piano di ripartizione dei fondi per le finalità di cui al precedente articolo, è approvato dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore alla pianificazione e al bilancio d'intesa con l'assessore ai lavori pubblici.

I contributi di cui al precedente art. 19, sono concessi con decreto dell'assessore alla pianificazione e al bilancio.

Art. 21.

Le opere ammesse ai contributi ai sensi del precedente articolo 19 possono beneficiare, altresì, degli interventi di cui all'articolo 17 della presente legge.

Le richieste relative dovranno pervenire all'assessorato regionale della pianificazione e del bilancio entro novanta giorni dalla data di comunicazione del decreto di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 22.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concorrere negli oneri derivanti agli enti interessati, per effetto della revisione dei prezzi contrattuali relativi alle opere di urbanizzazione primaria appaltate dopo il 1° gennaio 1974 e non oltre il 31 marzo 1976 in attuazione dei piani per l'edilizia economica e popolare fruenti dei benefici previsti dalle leggi regionali 14 giugno 1967, n. 12, 16 giugno 1970, n. 23, e successive modificazioni e integrazioni, 8 agosto 1974, n. 37, nonchè dalla presente legge.

Art. 23.

Le domande, corredate da attestazione del sindaco dichiarante l'esatto importo contrattuale e la data di stipulazione del contratto, dovranno pervenire all'assessorato della pianificazione e del bilancio entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per i contratti a tale data già stipulati e non oltre venti giorni dalla data di stipulazione dei contratti che gli enti andranno a fare sino al 30 aprile 1976.

L'assegnazione e l'erogazione all'ente interessato del concorso di cui all'articolo precedente per un importo pari al 5% di quello contrattuale hanno luogo, a titolo d'acconto, con le modalità previste dal terzo comma dell'art. 18 della presente legge.

Art. 24.

A seguito dell'approvazione, divenuta definitiva dell'elaborato revisionale, sarà determinato l'esatto ammontare del concorso di cui al precedente art. 23 da concedersi nella misura massima del 50% della spesa a tale titolo sostenuta, tenendo conto delle somme eventualmente previste per lo stesso titolo nel progetto.

Con il decreto di concessione del concorso suindicato saranno, altresì, disposti il conguaglio tra le somme spettanti e quelle effettivamente erogate e le modalità dell'eventuale recupero.

Art. 25.

In deroga alle vigenti disposizioni in materia di revisione dei prezzi contrattuali, i controlli ivi previsti sono esercitati a consuntivo all'atto della definitiva approvazione dell'elaborato revisionale.

Art. 26.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni e loro consorzi, per l'attuazione totale o parziale dei vigenti piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni, contributi in conto capitale in misura non superiore al 90% della spesa ritenuta ammissibile.

La spesa sulla quale sono commisurati i contributi comprende l'indennità di espropriazione delle aree, il costo delle opere di urbanizzazione primaria e di quelle necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi, nonchè una quota, per spese generali e di collaudo, non superiore al 6% di detta spesa.

Art. 27.

Le domande già presentate dai comuni o loro consorzi ai sensi della legge regionale 8 agosto 1974, n. 37, ed afferenti alla attuazione dei piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni e quelle che verranno presentate ai sensi del secondo comma del presente articolo, sono ammesse al contributo di cui all'articolo precedente, in base ad un piano di priorità e di ripartizione dei fondi approvato dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore alla pianificazione e al bilancio d'intesa con l'assessore ai lavori pubblici.

Nuove domande per l'attuazione dei piani di cui sopra possono venir presentate all'assessorato regionale della pianificazione e del bilancio, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 8 agosto 1974, n. 37, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'assessore alla pianificazione e al bilancio ai fini della concessione del contributo e del relativo impegno della spesa, comunica all'ente richiedente il termine entro il quale, a pena di decadenza della domanda, deve essere presentato il provvedimento, divenuto efficace a termini di legge, di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento comprensivo della spesa presunta per l'acquisizione delle aree.

Art. 28.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ente per la zona industriale di Trieste un contributo straordinario *una tantum* di lire 207 milioni per l'acquisizione delle aree e l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria necessarie per la realizzazione del centro dei servizi sociali nell'ambito del comprensorio.

Il relativo progetto esecutivo corredato del provvedimento di approvazione dell'ente, divenuto efficace a termini di legge, dovrà venir presentato all'assessorato regionale dei lavori pubblici, per l'esame di competenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il contributo è concesso e contestualmente erogato con decreto dell'assessore all'industria e al commercio, su conforme deliberazione della giunta regionale nella misura del 90%, in base al progetto di cui al comma precedente; il saldo del contributo verrà erogato sulla base degli atti di contabilità finale e di collaudo debitamente approvati.

Art. 29.

Le amministrazioni comunali e consorziali beneficiarie degli interventi di cui agli articoli 17, 22, 23 e 24 della presente legge, iscriveranno nei propri bilanci le somme assegnate ed erogate, istituendo apposito capitolo di entrata e uno o più capitoli di spesa.

L'accertamento che l'utilizzazione delle somme suddette abbia luogo per le finalità ivi previste è eseguito dai comitati di controllo nell'esercizio degli ordinari controlli che ad essi competono, ai sensi della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3.

Art. 30.

Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, per la concessione, impegno ed erogazione dei contributi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, primo comma, e 5, primo comma, della legge regionale 8 agosto 1974, n. 37.

Art. 31.

I comuni e loro consorzi impiegheranno prioritariamente le somme ricavate ai sensi del primo comma dell'art. 9 della legge regionale 16 giugno 1970, n. 23, come modificato dal primo comma dell'art. 9 della legge regionale 19 agosto 1972, n. 45, e del primo comma dell'art. 8 della legge regionale 8 agosto 1974, n. 37, per l'acquisizione di aree nell'ambito dei piani per la edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 32.

I comuni e loro consorzi possono delegare e concedere agli istituti autonomi per le case popolari o al consorzio regionale degli istituti autonomi per le case popolari, la graduale acquisizione delle aree e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, fruenti di contributi regionali, nell'ambito dei piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, qualora i comuni o il consorzio di comuni non prevedano di attuarle direttamente.

Art. 33.

Nulla è innovato per quanto attiene alle disposizioni dell'articolo 9 della legge regionale 8 agosto 1974, n. 37.

Art. 34.

Per le finalità previste dagli articoli 17, 19, 22 e 26 della presente legge è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1975, la spesa di lire 4.793 milioni.

A tale scopo nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, è istituito al titolo II, sezione III, rubrica n. 12, categoria XI, il cap. 5404 con la denominazione: « Contributi in conto capitale ai comuni o loro consorzi per l'attuazione dei piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni riguardanti l'acquisizione delle aree, l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e gli allacciamenti ai pubblici servizi, ivi compresi i maggiori oneri conseguenti all'acquisizione delle aree, per gli aumenti d'asta, per IVA e per spese generali e per il concorso nella revisione dei prezzi contrattuali », e con lo stanziamento di lire 4.793 milioni.

Art. 35.

Per gli scopi previsti dall'art. 28 della presente legge è autorizzata nell'esercizio finanziario 1975 la spesa di lire 207 milioni.

A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, è istituito al titolo II, sezione IV, rubrica n. 9, categoria XI, il cap. 5814, con la denominazione: « Contributo straordinario in conto capitale, *una tantum*, all'ente per la zona industriale di Trieste, per l'acquisizione delle aree e l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria necessarie per la realizzazione del centro di servizi sociali nell'ambito del comprensorio », e con lo stanziamento di lire 207 milioni.

Art. 36.

Alla spesa complessiva di lire 5 miliardi di cui al presente titolo II si provvede con il recupero di pari importo di residui passivi accertati al 31 dicembre 1974, con l'art. 7 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 53, di approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio 1974, secondo l'allegata tabella *B*.

Titolo III

ULTERIORE FINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1975, N. 45

Art. 37.

Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 27 giugno 1975, n. 45, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 1 miliardo.

Art. 38.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 della legge regionale 27 giugno 1975, n. 45, si intende che i contributi ivi previsti possono essere concessi anche a favore di opere già provviste di finanziamento il cui ammontare risulti insufficiente.

Art. 39.

La spesa di lire 1 miliardo autorizzata dall'art. 37 fa carico al cap. 5813 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, il cui stanziamento viene elevato da lire 6 miliardi a lire 7 miliardi, facendo fronte alla maggiore spesa di lire 1 miliardo mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1974 con l'art. 8 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 53, di approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio 1974.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 4 settembre 1975

COMELLI

(*Omissis*).

(8365)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100752830)